Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 120° — Numero 340

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — ROMA - **Venerdì, 14 dicembre 1979** — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA

Annuo	con supplementi ordinari	L. 60.000
Semestrale	» » »	» 32.000
Trimestrale	» » »	» 17.000
Annuo	senza supplementi ordinari	L. 46.500
Semestrale	» » »	» 24.500
Trimestrale	» » »	» 12.700

Un fascicolo L. 200 - Supplementi ordinari: L. 250 per ogni sedicesimo o frazione di esso.
Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA

Annuo L. 40.000 - Semestrale L. 22.000 - Trimestrale L. 12.000
Un fascicolo L. 200 per ogni sedicesimo o frazione di esso.
Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento e dei fascicoli separati sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato
I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10; presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza G. Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

CONCORSI ED ESAMI

REGIONI

Regione Emilia-Romagna

Regione Friuli-Venezia Giulia

MINISTERO DELLA DIFESA

Ricompensa al valor militare per attività partigiana

Decreto del Presidente della Repubblica 18 *maggio* 1979
registrato alla Corte dei conti, addì 6 *ottobre* 1979
registro n. 28 *Difesa, foglio n.* 238

E' concessa la seguente ricompensa al valor militare per attività partigiana:

MEDAGLIA D'ARGENTO AL VALOR MILITARE

CACCHIOLI Gino, nato l'11 giugno 1925 a Londra (Inghilterra). — Appena diciottenne, non esitava, all'atto dell'armistizio, a scegliere la via per il riscatto della Patria, prodigandosi per la costituzione dei primi gruppi partigiani della valle del Taro. Sempre primo nelle azioni più rischiose, diventava ben presto uno dei più coraggiosi e leggendari comandanti partigiani. Le sue non comuni doti trovavano la conferma il 30 giugno 1944 nel combattimento della Manubiola (Berceto). Quando, partito con pochi uomini all'attacco di una forte colonna nemica, riusciva, con una serie di scontri violenti, a sopraffare la tenace reazione dell'avversario che si arrendeva dopo aver subìto gravi perdite in uomini e materiali. Successivamente, si distingueva in altra pericolosa azione passando le linee per raggiungere i comandi alleati ed ottenendo aiuti per il rafforzamento dei reparti; si faceva poi paracadutare nella sua zona operativa per riprendere la lotta e partecipare, fino alla liberazione, a tutte le azioni come comandante della brigata Beretta e quale vice comandante della Divisione Cisa. Ammirevole esempio di spirito combattivo, audacia e spiccate qualità di comandante. — Zona di Parma, novembre 1943-aprile 1945.

(10738)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 ottobre 1979, n. **622.**

Variazione di collegi elettorali uninominali delle province di Avellino e di Benevento.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 5 luglio 1978, n. 372, con la quale si dispone il distacco del comune di Sant'Arcangelo Trimonte dalla provincia di Avellino ed il suo passaggio a quella di Benevento;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 marzo 1961, n. 74, col quale venne stabilita la tabella delle circoscrizioni dei collegi uninominali per la elezione del consiglio provinciale di Avellino;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1975, n. 84, col quale venne stabilita la tabella delle circoscrizioni uninominali per la elezione del consiglio provinciale di Benevento;

Considerata la necessità di aggiornare la composizione e la descrizione delle circoscrizioni del collegio uninominale di Montecalvo Irpino per la elezione del consiglio provinciale di Avellino, del quale fa parte il citato comune di Sant'Arcangelo Trimonte, e del collegio uninominale di Apice per la elezione del consiglio provinciale di Benevento, nel cui ambito il comune medesimo si trova già armonicamente inserito, sotto il profilo geografico, economico e sociale;

Vista la legge 8 marzo 1951, n. 122, recante norme per la elezione dei consigli provinciali, e successive modificazioni;

Sulla proposta del Ministro dell'interno;

Decreta:

Articolo unico

La composizione e la descrizione delle circoscrizioni dei collegi uninominali di Montecalvo Irpino, per la elezione del consiglio provinciale di Avellino, e di Apice, per la elezione del consiglio provinciale di Benevento, è aggiornata come segue:

PROVINCIA DI AVELLINO

20. — *Collegio di Montecalvo Irpino.*

Capoluogo: Montecalvo Irpino (tribunale di Ariano Irpino) - comprende i seguenti comuni: Casalbore, Greci, Montaguto, Montecalvo Irpino, Savignano Irpino (Savignano di Puglia).

PROVINCIA DI BENEVENTO

7. — *Collegio di Apice.*

Capoluogo: Apice (tribunale di Benevento) - comprende i seguenti comuni: Apice, Buonalbergo, Paduli, Sant'Arcangelo Trimonte.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 19 ottobre 1979

PERTINI

ROGNONI

Visto, *il Guardasigilli:* MORLINO
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 novembre 1979
Registro n. 21 Interno, foglio n. 372

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 settembre 1979.

Sostituzione di un membro della Commissione tributaria centrale.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 636, concernente la revisione della disciplina del contenzioso tributario;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, registrato alla Corte dei conti, addì 5 aprile 1973, registro n. 20 Finanze, foglio n. 387, con il quale è stato determinato in ventiquattro il numero delle sezioni della Commissione tributaria centrale;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1974, registrato alla Corte dei conti, addì 21 maggio 1974, registro n. 44 Finanze, foglio n. 356, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 140 del 30 maggio 1974, con il quale è stato provveduto alla costituzione della predetta Commissione tributaria centrale;

Considerato che occorre provvedere alla sostituzione, nella carica di membro della suddetta Commissione, del dott. Antonio Carelli, presidente di sezione a riposo del Consiglio di Stato, il quale ha raggiunto, in data 2 maggio 1979, il limite massimo di età stabilito dagli articoli 45, secondo comma, e 10, terzo comma, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 636/1972;

Vista la nota n. 295/S.G. in data 6 giugno 1979, con la quale il Presidente del Consiglio di Stato ha designato, per la nomina a componente del citato consesso tributario, il dott. Giovanni Imperatrice, consigliere di Stato;

Riconosciuta la necessità di provvedere al riguardo;

Ritenuto che ai fini dei collegamenti e dei rapporti con la Commissione tributaria centrale, tutti i componenti debbono eleggere il proprio domicilio in Roma;

Considerato che il dott. Giovanni Imperatrice non si trova in alcune delle situazioni di incompatibilità previste dal combinato disposto dell'art. 9, ultimo comma, e dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica n. 636/1972;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro delle finanze;

Decreta:

Art. 1.

Il dott. Giovanni Imperatrice, consigliere di Stato, è nominato, su designazione del Presidente del Consiglio di Stato, membro della Commissione tributaria centrale, in sostituzione del dott. Antonio Carelli.

Art. 2.

Al pagamento dei compensi spettanti al dott. Giovanni Imperatrice, sarà provveduto con i fondi iscritti sul cap. 6416 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'anno finanziario in corso e sui corrispondenti capitoli degli anni successivi.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto che sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 24 settembre 1979

PERTINI

COSSIGA — REVIGLIO

Registrato alla Corte dei conti, addì 4 dicembre 1979
Registro n. 44 Finanze, foglio n. 369

(10871)

DECRETO MINISTERIALE 18 ottobre 1979.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Surgex » compresse, nella confezione 30 compresse, della ditta F.I.R.M.A. S.p.a., in Firenze. (Decreto di revoca n. 5795/R).

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visto il provvedimento in data 4 settembre 1961, con il quale venne registrata al n. 17557 la specialità medicinale denominata « Surgex » compresse, nella confezione 30 compresse, a nome della ditta F.I.R.M.A. S.p.a., con sede in Firenze, via di Scandicci, 37, preparata nell'officina farmaceutica della ditta stessa;

Considerato che la suddetta specialità medicinale è a base di nialamide e che non risulta agli atti dimostrazione della validità e razionalità di essa in relazione

alle indicazioni terapeutiche ed alla via di somministrazione;

Ritenuto, pertanto, che nella specie ricorre l'applicazione dell'art. 27, n. 1), del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478, in quanto non sussistono più le condizioni in base alle quali la specialità fu autorizzata;

Atteso che la ditta interessata non ha fatto pervenire con le controdeduzioni richieste;

Sentito il Consiglio superiore di sanità;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della specialità medicinale denominata « Surgex » compresse, nella confezione 30 compresse, registrata al n. 17557 in data 4 settembre 1961 a nome della ditta F.I.R.M.A. S.p.a., con sede in Firenze, via di Scandicci, 37.

Il prodotto del quale è revocata la registrazione deve essere ritirato dal commercio.

I medici provinciali della regione a statuto speciale Sicilia ed i competenti organi delle restanti regioni a statuto ordinario e speciale sono tenuti alla esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni e da notificarsi in via amministrativa alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 ottobre 1979

Il Ministro: ALTISSIMO

(10324)

DECRETO MINISTERIALE 2 novembre 1979.

Sospensione dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Epabionchemil », nella preparazione flacone × 20 cc × mcgr 300 nonché le relative serie 6 fiale × 1 cc × mcgr 30 e flacone × 20 cc × mcgr 600 (tipo forte), della ditta Cresci farmaceutici S.a.s., in Firenze. (Decreto di sospensione n. 25/S).

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visto il provvedimento in data 6 febbraio 1964, con il quale vennero registrate ai numeri 10059, 10059/1 e 10059/2 rispettivamente la specialità medicinale denominata « Epabionchemil » nella preparazione flacone × 20 cc × mcgr 300 nonché le relative serie 6 fiale × 1 cc × mcgr 30 e flacone × 20 cc × mcgr 600 (tipo forte) a nome della S.a.s. Cresci farmaceutici, con sede in Firenze, via O. Beccari, 61, preparate nell'officina farmaceutica della ditta stessa;

Considerato che studi condotti in altri Paesi hanno dimostrato ripetutamente sugli animali un effetto cancerogeno dell'uretano etilico, sostanza contenuta nella suddetta specialità medicinale;

Considerato che la somministrazione di tale sostanza può presentare allo stato attuale delle conoscenze un pericolo potenziale per l'uomo;

Visto il parere espresso al riguardo dalla commissione per lo studio degli effetti mutageni, cancerogeni e teratogeni dei composti chimici;

Ritenuto, pertanto, che, sulla base dei dati emersi e in attesa di sentire il parere del Consiglio superiore di sanità, si debba intanto sospendere la produzione e il commercio della specialità medicinale di cui trattasi;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478, e il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' sospesa, in attesa del parere del Consiglio superiore di sanità e fino all'eventuale emanazione del provvedimento di revoca o di modifica di composizione, la registrazione della specialità medicinale denominata « Epabionchemil » nella preparazione flacone × 20 cc × mcgr 300 nonché le relative serie 6 fiale × 1 cc × mcgr 30 e flacone × 20 cc × mcgr 600 (tipo forte), registrate rispettivamente ai numeri 10059, 10059/1 e 10059/2 in data 6 febbraio 1964 a nome della S.a.s. Cresci farmaceutici, con sede in Firenze, via O. Beccari, 61.

I medici provinciali della regione a statuto speciale Sicilia e i competenti organi delle restanti regioni a statuto ordinario e speciale sono tenuti all'esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni.

La specialità medicinale della quale è sospesa la registrazione non deve essere prodotta e deve essere ritirata dal commercio.

Il presente decreto sarà notificato in via amministrativa alla ditta interessata e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 2 novembre 1979

Il Ministro: ALTISSIMO

(10428)

DECRETO MINISTERIALE 24 novembre 1979.

Sostituzione di un membro del comitato dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie della provincia di Frosinone.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 27 della legge 11 gennaio 1943, n. 138, modificato dall'art. 2 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 435 e dall'art. 1 del decreto legislativo 15 aprile 1948, n. 548, ratificato con la legge 5 gennaio 1953, n. 35;

Visto il decreto ministeriale 26 giugno 1975, con il quale è stato ricostituito il comitato provinciale dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie di Frosinone;

Viste le dimissioni del sig. Angelo Menichini da componente del comitato predetto in rappresentanza dei lavoratori del settore industria;

Considerato che la camera sindacale provinciale di Frosinone ha designato il sig. Fernando Capozi in sostituzione del sig. Angelo Menichini, dimissionario;

Ritenuta la necessità di provvedere alla richiesta sostituzione;

Decreta:

Il sig. Fernando Capozi è nominato membro del comitato provinciale dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie di Frosinone in rappresentanza dei lavoratori del settore industria ed in sostituzione del sig. Angelo Menichini, dimissionario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 24 novembre 1979

Il Ministro: SCOTTI

(10713)

DECRETO MINISTERIALE 11 dicembre 1979.

Proroga dei termini di decadenza per il mancato o irregolare funzionamento di alcuni uffici giudiziari.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto l'art. 2 del decreto legislativo 9 aprile 1948, n. 437, concernente la proroga dei termini di decadenza in conseguenza del mancato o irregolare funzionamento degli uffici giudiziari;

Decreta:

In conseguenza del mancato o irregolare funzionamento di alcuni uffici giudiziari dei distretti della corte d'appello di Milano, della corte d'appello di Napoli e della corte d'appello di Roma, verificatosi per effetto dell'astensione dal lavoro del personale addettovi, nelle seguenti sedi e nei periodi di tempo rispettivamente indicati:

Corte d'appello di Milano:

tribunale di Busto Arsizio: 20 aprile; 14, 15 e 22 maggio 1979;
tribunale di Como: 20 aprile; 14, 15 e 16 maggio 1979;
tribunale di Lecco: 15 maggio 1979;
tribunale di Milano: 11, 12, 14, 15, 16, 18, 19 e 21 maggio 1979;
tribunale di Vigevano: 14, 15 maggio; 19 giugno 1979;
tribunale di Voghera: 12, 14, 15 e 16 maggio 1979;
tribunale per i minorenni: 11 e 12 maggio 1979;
pretura di Abbiategrasso: 15 maggio; 19 giugno 1979;
pretura di Bellano: 14 e 15 maggio 1979;
pretura di Busto Arsizio: 14 maggio 1979;
pretura di Cantù: 14, 15 e 16 maggio 1979;
pretura di Cassano d'Adda: 15 maggio 1979;
pretura di Casteggio: 12, 14, 15 e 16 maggio 1979;
pretura di Como: 15 maggio 1979;
pretura di Desio: 14, 15 e 16 maggio 1979;
pretura di Gallarate: 20 aprile 1979; 8, 9, 14, 15, 22 maggio 1979;
pretura di Lecco: 15 maggio 1979;
pretura di Menaggio: 15 maggio 1979;
pretura di Milano: 12, 14, 15 e 16 maggio 1979;
pretura di Rho: 12, 14 e 15 maggio 1979;
pretura di Saronno: 9 maggio 1979;
pretura di Stradella: 14, 15 e 16 maggio 1979;
pretura di Vigevano: 20 aprile 1979; 14, 15 e 16 maggio 1979;
pretura di Voghera: 12, 14, 15 e 16 maggio 1979.

Corte d'appello di Napoli:

corte d'appello di Napoli: 8, 9, 10, 14, 15, 16, 17, 18 e 22 maggio 1979;
sezione distaccata corte d'appello di Campobasso: 8, 9, 14, 15 e 22 maggio 1979;
sezione distaccata corte d'appello di Salerno: 8, 9, 10, 14 ,15, 16, 17, 18 e 22 maggio 1979;
tribunale di Napoli: 20 aprile 1979; 8, 9, 10, 14, 15, 16, 17, 18 e 22 maggio 1979;
pretura di Acerra: 8, 9, 10, 14, 15, 16, 17 e 18 maggio 1979;
pretura di Afragola: 9, 10, 14, 15, 16, 17, 18 e 22 maggio 1979;
pretura di Barra: 8, 9, 10, 14, 15, 16, 17, 18 e 22 maggio 1979;
pretura di Casoria: 8, 9, 10, 14, 15, 16, 17 e 22 maggio 1979;
pretura di Castellammare di Stabia: 15 maggio 1979;
pretura di Cicciano: 14 e 15 maggio 1979;
pretura di Frattamaggiore: 9, 10, 14, 15, 16, 17, 18 e 22 maggio 1979;
pretura di Gragnano: 14, 15 maggio 1979;
pretura di Ischia: 9, 14, 16, 17 e 18 maggio 1979;
pretura di Marano: 14, 15, 16, 17, 18 maggio 1979;
pretura di Marigliano: 8, 9, 10, 14, 15, 16, 17, 18 e 22 maggio 1979;
pretura di Napoli: 8, 9, 10, 14, 15, 16, 17, 18 e 22 maggio 1979;
pretura di Nola: 8, 9, 10, 14, 15, 16, 17, 18 e 22 maggio 1979;
pretura di Ottaviano: 8, 9, 14, 15, 16, 17, 18 e 22 maggio 1979;
pretura di Pomigliano: 8, 9, 10, 14, 15, 17, 18 e 22 maggio 1979;
pretura di Pompei: 9, 10, 14, 15, 16, 17, 18 e 22 maggio 1979;
pretura di Portici: 8, 9, 10, 14, 18 e 22 maggio 1979;
pretura di Pozzuoli: 9, 10, 14, 15, 16, 17, 18 e 22 maggio 1979;
pretura di S. Anastasia: 8, 9, 14, 15, 16, 17 e 18 maggio 1979;
pretura di Sorrento: 9, 10, 14, 15, 16, 17, 18 e 22 maggio 1979;
pretura di Torre Annunziata: 8, 9, 10, 14, 15, 16, 17, 18 e 22 maggio 1979;
pretura di Torre del Greco: 8, 9, 10, 14, 15, 16, 17, 18 e 22 maggio 1979;
tribunale di Ariano Irpino e preture: 8, 9, 10, 14, 15, 16, 17, 18 e 22 maggio 1979;
tribunale di Avellino e preture: 14, 15 e 22 maggio 1979;
tribunale di Benevento: 8, 9, 10, 14, 15 e 22 maggio 1979;
pretura di Airola: 22 maggio 1979;
pretura di Benevento: 9, 10, 14, 15 e 22 maggio 1979;
pretura di Montesarchio: 9, 10, 14, 15 e 22 maggio 1979;
pretura di Morcone: 22 maggio 1979;
pretura di S. Agata dei Goti: 8, 9, 10, 15 e 22 maggio 1979;
pretura di S. Bartolomeo in Galdo: 8, 9, 10, 14, 15, 16, 17, 18 e 22 maggio 1979;
pretura di S. Giorgio del Sannio: 14, 15 e 22 maggio 1979;
pretura di S. Giorgio La Molara: 22 maggio 1979;
pretura di Solopaca: 22 maggio 1979;
pretura di Vitulano: 14, 15 e 22 maggio 1979;
tribunale di Campobasso e preture del circondario: 8, 9, 10, 14 e 15 maggio 1979;
tribunale di Isernia: 10, 14, 15, 16, 17, 18 e 22 maggio 1979;
pretura di Agnone: 8, 9, 10, 14, 15, 16, 17, 18 e 22 maggio 1979;
pretura di Cantalupo nel Sannio: 10, 16, 17, 18 maggio 1979;
pretura di Carovilli: 8, 9, 10, 14, 15, 16, 17, 18 e 22 maggio 1979;
pretura di Forlì del Sannio: 8, 9, 10, 14, 15, 16, 17, 18 e 22 maggio 1979;
pretura di Frosolone: 8, 9, 10, 14, 15, 16, 17, 18 e 22 maggio 1979;
pretura di Isernia: 10, 16, 17 e 18 maggio 1979;
pretura di Venafro: 8, 9, 10, 14, 15, 16, 17, 18 e 22 maggio 1979;

tribunale di Larino: 8, 9, 14, 15 e 22 maggio 1979;
pretura di Guglionesi: 9, 10, 14, 15 e 22 maggio 1979;
pretura di Larino: 8, 9, 14, 15 e 22 maggio 1979;
pretura di Termoli: 8, 9, 14, 15 e 22 maggio 1979;
tribunale di Salerno: 15, 16, 17, 18 e 22 maggio 1979;
pretura di Amalfi: 18 e 22 maggio 1979;
pretura di Capaccio: 15 e 18 maggio 1979;
pretura di Cava de' Tirreni: 22 maggio 1979;
pretura di Eboli: 8, 9, 14, 15, 17, 18 e 22 maggio 1979;
pretura di Montecorvino Rovella: 8, 9, 14, 15, 17, 18 e 22 maggio 1979;
pretura di Salerno: 14, 15, 16, 17, 18 e 22 maggio 1979;
pretura di S. Cipriano Picentino: 14, 15, 16, 17, 18 e 22 maggio 1979;
pretura di Sarno: 15, 16, 17 e 22 maggio 1979;
tribunale di Sala Consilina e preture del circondario: 14, 15, 16, 17 e 18 maggio 1979;
tribunale di S. Angelo dei Lombardi: 14, 15, 16, 17 e 18 maggio 1979;
pretura di Frigento: 17 e 18 maggio 1979;
tribunale di S. Maria Capua Vetere: 20 aprile 1979; 8, 9, 10, 14, 15, 16, 17, 18 e 22 maggio 1979;
pretura di Aversa: 20 aprile 1979; 8, 9, 10, 14, 15, 16, 17, 18 e 22 maggio 1979;
pretura di Capua: 20 aprile 1979; 8, 9, 14, 15 e 17 maggio 1979;
pretura di Carinola: 9, 10, 14, 15, 16, 17 e 22 maggio 1979;
pretura di Caserta: 20 aprile 1979; 8, 9, 14, 15, 16, 17, 18 e 22 maggio 1979;
pretura di Maddaloni: 20 aprile 1979; 8, 9, 10, 14, 15, 16, 17, 18 e 22 maggio 1979;
pretura di Piedimonte Matese: 9, 14, 15, 16, 17 e 18 maggio 1979;
pretura di Roccamonfina: 8, 9, 10, 14, 15, 16, 17, 18 e 22 maggio 1979;
pretura di S. Maria Capua Vetere: 20 aprile 1979; 14, 15, 16, 17, 18 e 22 maggio 1979;
pretura di Sessa Aurunca: 14, 15, 16 e 17 maggio 1979;
pretura di Teano: 8, 9, 14, 15, 16, 17, 18 e 22 maggio 1979;
pretura di Trentola Ducenta: 20 aprile 1979; 8, 9, 14, 15, 16, 17, 18 e 22 maggio 1979;
tribunale di Vallo della Lucania: 14, 15, 16, 17 e 18 maggio 1979;
pretura di Agropoli: 14, 15, 16, 17, 18 e 22 maggio 1979;
pretura di Pisciotta: 14, 15, 16 e 17 maggio 1979;
pretura di Vallo: 15 e 17 maggio 1979;
tribunale per i minorenni di Napoli: 8, 9, 10, 14, 15, 16, 17, 18 e 22 maggio 1979;
tribunale per i minorenni di Campobasso: 8, 9, 14, 15 e 22 maggio 1979;
ufficio di sorveglianza di Napoli: 8, 9, 10, 14, 15, 16, 17, 18 e 22 maggio 1979;
ufficio di sorveglianza di Campobasso: 8, 9, 14, 15 e 22 maggio 1979;
ufficio di sorveglianza di Salerno: 15, 16, 17, 18 e 22 maggio 1979;
ufficio di sorveglianza di S. Maria Capua Vetere: 8, 9, 14, 15, 16, 17, 18 e 22 maggio 1979;
ufficio di sorveglianza di Avellino: 14, 15 e 22 maggio 1979.

Corte d'appello di Roma:
ufficio unico presso la corte d'appello: 15 maggio 1979;
ufficio unico presso il tribunale di Frosinone: 15 maggio 1979;
pretura di Tivoli: 15 maggio 1979.

I termini di decadenza per il compimento di atti presso gli uffici giudiziari anzidetti o a mezzo del personale addettovi, scadenti durante i rispettivi periodi o nei cinque giorni successivi, sono prorogati di quindici giorni a decorrere dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 11 dicembre 1979

Il Ministro: MORLINO

(10873)

COMUNITÀ EUROPEE

Provvedimenti pubblicati nella « Gazzetta Ufficiale » delle Comunità europee

Regolamento (CEE) n. 2604/79 della commissione, del 23 novembre 1979, recante rettifica del regolamento (CEE) n. 2140/79 che fissa gli importi compensativi monetari.

Pubblicato nel n. L 302 *del* 28 *novembre* 1979.

(282/C)

Regolamento (CEE) n. 2605/79 della commissione, del 26 novembre 1979, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 2606/79 della commissione, del 26 novembre 1979, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto.

Regolamento (CEE) n. 2607/79 della commissione, del 22 novembre 1979, che fissa le rese di olive e di olio per la campagna 1978-79.

Regolamento (CEE) n. 2608/79 della commissione, del 26 novembre 1979, che fissa l'importo delle cauzioni applicabili a taluni oli d'oliva immessi in libera pratica nella Comunità.

Regolamento (CEE) n. 2609/79 della commissione, del 26 novembre 1979, che fissa i prelievi all'importazione per i bovini vivi e per le carni bovine diverse da quelle congelate.

Regolamento (CEE) n. 2610/79 della commissione, del 26 novembre 1979, che fissa i prelievi all'importazione per le carni bovine congelate.

Regolamento (CEE) n. 2611/79 della commissione, del 26 novembre 1979, che sopprime la tassa di compensazione all'importazione di cetrioli orignari della Grecia.

Pubblicati nel n. L 300 *del* 27 *novembre* 1979.

(283/C)

Regolamento (CEE) n. 2612/79 del Consiglio, del 23 novembre 1979, che modifica il regolamento (CEE) n. 2051/74 relativo al regime doganale applicabile a certi prodotti originari e provenienti dalle Faeröer.

Regolamento (CEE) n. 2613/79 del Consiglio, del 23 novembre 1979, che estende ad altri prodotti l'allegato del regolamento (CEE) n. 2532/78 relativo al regime comune applicabile alle importazioni dalla Repubblica popolare cinese.

Regolamento (CEE) n. 2614/79 del Consiglio, del 23 novembre 1979, che aumenta il volume del contingente tariffario comunitario aperto per il 1979 dai regolamenti (CEE) n. 2470/78 e (CEE) n. 1738/79 per alcuni legni compensati di conifere della voce ex 44.15 della tariffa doganale comune.

Regolamento (CEE) n. 2615/79 del Consiglio, del 23 novembre 1979, che modifica l'art. 107 del regolamento (CEE) numero 574/72 che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1408/71 relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità.

Regolamento (CEE) n. 2616/79 della commissione, del 27 novembre 1979, relativo ad una gara per la mobilitazione di riso lavorato a grani lunghi destinato alla Repubblica unita di Tanzania a titolo di aiuto.

Regolamento (CEE) n. 2617/79 della commissione, del 27 novembre 1979, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 2618/79 della commissione, del 27 novembre 1979, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto.

Regolamento (CEE) n. 2619/79 della commissione, del 27 novembre 1979, che sopprime la tassa di compensazione all'importazione di cetrioli originari della Spagna.

Regolamento (CEE) n. 2620/79 della commissione, del 27 novembre 1979, che proroga la sospensione temporanea della fissazione anticipata delle restituzioni all'esportazione di prodotti del settore della carne bovina.

Regolamento (CEE) n. 2621/79 della commissione, del 27 novembre 1979, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e per lo zucchero greggio.

Pubblicati nel n. L 301 *del* 28 *novembre* 1979.

(284/C)

Regolamento (CEE) n. 2622/79 del Consiglio, del 23 novembre 1979, che stabilisce talune misure tecniche di conservazione delle risorse della pesca applicabili ai pescherecci battenti bandiera di uno Stato membro, che operano nella zona di regolamentazione definita nella convenzione NAFO.

Regolamento (CEE) n. 2623/79 della commissione, del 28 novembre 1979, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 2624/79 della commissione, del 28 novembre 1979, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto.

Regolamento (CEE) n. 2625/79 della commissione, del 28 novembre 1979, che fissa i prelievi all'importazione applicabili al riso e alle rotture di riso.

Regolamento (CEE) n. 2626/79 della commissione, del 28 novembre 1979, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per il riso e le rotture di riso.

Regolamento (CEE) n. 2627/79 della commissione, del 28 novembre 1979, che fissa le restituzioni all'esportazione dello zucchero bianco e dello zucchero greggio come tali.

Regolamento (CEE) n. 2628/79 della commissione, del 27 novembre 1979, che fissa i prelievi applicabili all'importazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso.

Regolamento (CEE) n. 2629/79 della commissione, del 27 novembre 1979, che fissa i prelievi applicabili all'importazione degli alimenti composti per gli animali.

Regolamento (CEE) n. 2630/79 della commissione, del 28 novembre 1979, che modifica i prelievi applicabili all'importazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso.

Regolamento (CEE) n. 2631/79 della commissione, del 28 novembre 1979, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e per lo zucchero greggio.

Pubblicati nel n. L 303 *del* 29 *novembre* 1979.

(285/C)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Avviso di rettifica

Nel provvedimento n. 50/1979, riguardante la revisione dei prezzi delle specialità medicinali, pubblicato nel supplemento straordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 327 del 30 novembre 1979, devono essere apportate le seguenti aggiunte e rettifiche:

Specialità da includere:

	Numero di registrazione	Prezzo
Adenofosfina - Cifa		
« 1000 » im 5 f + 5 f	17587.1	2.260
Alorbat - Schering		
im 1 f 0,5 ml	23287	3.640
Ampibiotic - Ottolenghi		
24 cps 250 mg	22190	2.600
12 cps 250 mg	22190	1.560
16 cps 250 mg	22190	1.920
Biotassina - Ucm-Difme		
im 10 f + 10 f 3 ml	08381.C	3.180
24 amp os 10 ml	08381.F	3.810
8 amp os 10 ml	08381.F	1.940
Detigon - Bayer		
os gtt 10 ml	15465	740
Estrogestone - Samil		
forte f 2 ml	12360.1	770
Eulip - Robin		
30 cpr 400 mg	23643	4.380
50 cpr 400 mg	23643	6.760
Gabbroral - Farmitalia		
scir 60 ml	14015.A	2.390
Jecol - Lafare		
30 conf	06800	1.800
Kenacort A spect. antiem. - Squibb		
ung 20 g	20026.A	1.000
Metadomus - Medici Domus		
8 cps	22519	1.340
Neosyth - Causyth		
10 cpr	13608	700
Neutrose Vichy - Lirca		
63 cpr	06483	1.310
Prostigmina - Roche		
20 cpr 15 mg	05277.A	1.230
Synacthen - Ciba Geigy		
1 f + f solv	20780	1.680

Specialità da rettificare:

Invece di			Leggasi		
Adalina - Bayer					
10 cpr	06094	790	*Revocata*		
Albumina Sclavo - Sclavo					
25% 50 ml	22515	59.730	*Revocata*		
Alfa Sir - Tubi Lux Far.					
25 perle 50000 U.I.	04260.A1	1.080	*Revocata*		
Alfamox - Alfa Farmac.					
bb scir. 60 ml	23098.A1	1.610			1.710
bb scir. 100 ml	23098.A1	2.190			2.350
os gtt 20 ml	23098.B	1.660			1.800
scir. 60 ml	23098.A	2.290			2.490
scir. 100 ml 250 mg × 5 ml	23098.A	3.320			3.650
12 cps	23098	2.200			2.410
12 cps 500 mg	23098.1	3.630			4.020
16 cps	23098	2.760			3.030
24 cps	23098	3.830			4.230
8 cps	23098	1.620			1.750
Algafan - Boehringer Bioch.					
im iv 5 f 2 ml 75 mg	19333	1.260	*Revocata*		
6 sup. 150 mg	19333.A	990	*Revocata*		
Alka-Butazolidina - Ciba Geigy					
30 cpr	21717	1.150	*Revocata*		
Allurit - Schoum					
plus grat 200 g	22051.1	3.560		22051.A1	
Am 73 - Medici					
sosp. est 80 ml	23136	1.950			1.910
12 cps 250 mg	23136	2.310			2.260
12 cps 375 mg	23136.1	3.070			2.990
12 cps 500 mg	23136.2	3.880			3.770
16 cps 250 mg	23136	2.910			2.840
16 cps 375 mg	23136.1	3.910			3.810
16 cps 500 mg	23136.2	4.960			4.820
8 cps 250 mg	23136	1.680			1.640
8 cps 375 mg	23136.1	2.190			2.140
8 cps 500 mg	23136.2	2.740			2.670
Aminozim - Pierrel					
os 12 fl	23022	3.410	*Revocata*		
Amplisom - Isom					
bb gran. 20 g 1 g	22372.A	980			930
12 cps 250 mg	22372	1.730			1.560
Anacardiol - Ibi					
os gtt 15 ml	09363.B	750	*Revocata*		
20 cpr	09363.A	790	*Revocata*		
Antabuse - Crinos					
25 cpr 0,5 g	04308	1.390			1.290
50 cpr	04308	2.000			1.850
Antalby - Farmochimica					
20 conf.	03814	1.120		03814.A	
Atropina Lux - Tubi Lux Far.					
0,5×100 col of	00307.A	890	0,5% coll. oft 10 ml		
1×100 coll oft	00307.A1	930	1% coll. oft 10 ml		
Ausocef - Ausonia					
12 cps	23830	16.810	12 cpr		16.890
8 cps	23830	11.370	8 cpr		11.480
Azotrex - Bristol It. Sud					
24 cps	13488	1.580	*Revocata*		
Baycaron - Bayropharm			*Mefrusal*		
15 cpr 25 mg	21497	1.680			
15 cpr 50 mg	21497.1	2.630			
20 cpr 25 mg	21497	2.170			
20 cpr 50 mg	21497.1	3.490			
15 cpr 25 mg	21497	1.680	*Revocata*		
50 mg 15 cpr	21497.1	2.630	*Revocata*		
Bentyl - Isi					
composto 15 cpr	07285	860		07285.A	
composto 30 cpr	07285	1.060		07285.A	
os gtt 12 ml	07285	710		07285.B	

Invece di			Leggasi		
Benzocolo - Ravasini					
scir. 180 g	00098.A	1.320	*Revocata*		
20 cpr	00098	1.110	*Revocata*		
Bi Euglucon - Boehringer Biochemia					
40 cpr	22653	2.910			2.750
Brinaldix - Wander			Sandoz		
20 cpr	20479	1.210			
Broncomidone - SPA					
ad 10 sup.	19145	1.620	*Revocata*		
bb 10 sup.	19145.1	1.340	*Revocata*		
Broncovanil - Scharper					
10 tav.	11816.C	870	*Revocata*		
30 tab.	11816.C	1.380	*Revocata*		
6 sup.	11816.B	880	*Revocata*		
Ca Sterogyl - Roussel Maes.					
cir. 150 ml	16518	1.310	scir. 150 ml		
Canesten - Bayer					
20 cpr	22760	36.340	*Revocata*		
50 cpr	22760	88.570	*Revocata*		
Canfoxil - Gentili					
bromo valer. gtt 15 ml	00386.E	840	*Revocata*		
bromo valer. im 6 f 2 ml	00386.H	1.390	*Revocata*		
efedrina gtt 15 ml	00386	760	*Revocata*		
efedrina im 6 f 2 ml	00386	1.370	*Revocata*		
sempl. im 6 f 2 ml	00386	1.350	*Revocata*		
sempl. os gtt 15 ml	00386	720	*Revocata*		
sparteina gtt 15 ml	00386	1.360	*Revocata*		
sparteina im 6 f 2 ml	00386	740	*Revocata*		
Carnigen - Albert Farma					
im 5 f 2 ml	11342	1.770	*Revocata*		
os gtt 20 ml	11342.A	2.090	*Revocata*		
Carudol - Boehringer Ing.					
bb 10 supp.	22774.A1	1.340	bb 10 supp. 125 mg		
Catapresan - Boehringer Ing.					
5 f 1 ml 0,150 m	21502.A	1.260	5 f 1 ml 0,150 mg		
Cebiolina - Saita					
e im 6 f 2 ml	04029.A	1.750	*Revocata*		
e 24 cps	04029.B	1.400	*Revocata*		
im 6 f 1 ml	04029	1.410	*Revocata*		
Cefamid - Francia Farm.					
fl 1 g + f	23882.A	3.070			
os sosp. est 60 ml	23882.B	5.010			
8 cps 500 mg	23882	6.390			
Centrum - Polifarma					
im 5 f + 5 f 5 ml	21530.B	3.340	im 5 f liof. + 5 f 5 ml		
Cepacol - Isi					
collu 150 ml	20639	1.280		20639.A	
collu 100 ml	20639	1.120		20639.A	
Cerebrofosfan B1 - Dessy					
val. im 6 f	00697.D	1.560	val. im 6 f 2 ml		
Citilin - Bioresearch			*Cidilin*		
10 f 2 ml	23799	16.160			
5 f 2 ml	23799	8.520			
Ci-Atox - Ibirn					
scir. 180 g	19598	2.190			2.990
Coalip - Isf					
300 im 3 f + 3 f 2 ml	11926.1	4.420	*Revocata*		
Coribon - Radiumfarma					
30 conf. 12,5 mg	17137	5.870			1.490
Cortepacitina - Magis					
ad im 5 f + 5 f	20234	2.440			
bb im 5 f + f	20234.1	2.260	bb im 5 f + 5 f		
Crasnitin - Bayer					
1 fl 2000 u + 1 f solv.	22122.1	3.430	*Revocata*		

Invece di			Leggasi		
Cromaton Bicompl Fer - Menarini					
10 fl os	22491	3.330	10 fl os tappo serbatoio		
Cromaton Bicompl - Menarini					
10000 10 fl	00829.D2	3.520	10000 10 fl os tappo serbatoio		
5000 10 fl	00829.D1	3.110	5000 10 fl os tappo serbatoio		
Dermovate - Glaxo			*Clobesol*		
ung. 30 g	23639.A	4.140			
Detigon - Bayer					
os gtt 15 ml	15465	800	*Revocata*		
Diagran Minerale - Squibb					
30 conf.	13478	1.510	*Revocata*		
Diatesan - SPA					
pom. derm. 15 g	13327	1.480	*Revocata*		
Diclocef - Medici					
1 fl 1 g + 1 f solv.	23548	2.460			2.440
Dinasint - Proter					
fl polv 1 g + f	23482	3.380			3.210
fl polv. 250 mg + f	23482	1.490			1.450
fl polv. 500 mg + f	23482.1	2.110			2.050
Dinistenile B12 - Recordati					
im iv 6 f + 6 f	10612.B	2.680	*Revocata*		
20 enterole	10612.C	1.470	*Revocata*		
Dinistenile - Recordati					
im iv 6 f + 6 f 3 ml	10612	2.670	*Revocata*		
Distonal - Schiapparelli					
forte 12 conf.	00661.B	1.180	*Revocata*		
12 conf.	00661	960	*Revocata*		
Dixurol - A B C					
os sosp. 100 ml	22035	2.840		22035.A	
Dossil - Ibirn					
8 cps 100 mg	22251	1.210			1.130
Dosulfin - Ciba Geigy					
scir. 10 × 100 50 ml	10223	1.160	*Revocata*		
12 cpr 750 mg	10223	1.260	*Revocata*		
Doxacin - Italchemi					
8 cps 100 mg	21408	720			1.200
Drusil - Lirca					
20 cpr	21265	1.450	20 cps		1.470
Dtic-Dome - Miles					
iv 12 fl 200 mg	23400	71.310		23400.1	
Ecoval 70 scalp fluid - Glaxo			*Ecoval scalp fluid*		
loz. 50 g	20423.F	2.400	loz. 50 g		
30 g	20423.F	1.680	loz. 30 g		
Emoantitossina comp B - Piam			*Emoantitossina comp B* 12		
12 os	02832	2.870	os 10 fl 15 ml		
			Emoantitossina comp 3000		
12 300	02832.1	3.070	os 10 fl 15 ml		
Entero complex - S P A					
os emuls. 100 ml	10133.A	1.510	*Revocata*		
20 cpr	10133	1.340	*Revocata*		
Epartonno - Benvegna					
forte im 10 fl 4 ml	13201.1	2.130			3.110
forte im 5 fl 4 ml	13201.1	1.450			1.950
fortissimo im 10 fl 4 ml	13201.2	2.160			3.140
fortissimo im 5 fl 4 ml	13201.2	1.470			1.960
Esidrex - Ciba Geigy					
20 cpr 50 mg	15094.1	940	*Revocata*		
Esidrex-K - Ciba Geigy					
20 conf.	15094.C1	1.380	*Revocata*		

INVECE DI			LEGGASI		
Eucaliptina - Zoja					
ad 10 sup.	01240.A	1.230	*Revocata*		
ad 10 sup.	01240	1.230	*Revocata*		
bb 10 sup.	01240	1.090	*Revocata*		
bb 10 sup.	01240.A	1.130	*Revocata*		
im 10 f 2 ml	01240	1.620	*Revocata*		
scir. 200 g	01240	1.510	*Revocata*		
scir. 200 ml	01240	1.400	*Revocata*		
Evanor - Wyeth					
21 conf.	21733	830			2.490
Farmobion A+D2 - Farmochimica					
40 perle	06527	1.320		06527.A	
Fegacorten 50 - Pulitzer					
im 10 f + 10 f 2 ml	19352	5.840	*Revocata*		
Fenpla polivitam - Sclavo					
12 f 2 ml	11774	2.260	*Revocata*		
Ferritin - A B C			*Ferritin oti*		
oti bb im 6 f 1,5 ml	12238.01	2.310	bb im 6 f 1,5 ml	12238.1	
oti im 6 f 3 ml	12238	3.390	im 6 f 3 ml		
os 6 fl 7 ml	12238	3.890		12238.A	
Flebocortid - Lepetit					
1 fl 1 g liof. + 1 f	13986.3	3.990			4.200
1 fl 2 g liof. + 2 f	13986.4	6.970	1 fl 2 g liof. + 1 f		7.200
Flogozym - S P A					
pom. derm. 10 g	20845	1.100	*Revocata*		
Flupen - Alfa farmac.					
1 fl liof. 250 mg + 1 f	22836.A	1.240	1 fl 250 mg + 1 f solv.		
1 fl liof. 500 mg + 1 f	22836.A1	1.520	1 fl 500 mg + 1 f solv.		
24 cpr 500 mg	22836.1	8.610	24 cps 500 mg		
50 cpr 500 mg	22836.1	16.910	50 cps 500 mg		
Foille - Faber-Ref.					
spray 100 g	06228.B	1.290			1.370
Follidiene - Recordati					
10 conf. 10 mg	01067.B	780	*Revocata*		
20 conf. 2 mg	01067	1.000	*Revocata*		
Forgenina fosfor B comp - Zoja					
fial.	03238.B	1.550	*Revocata*		
Forgenina - Zoja					
fosfor. B comp. disc.	03238	1.240	*Revocata*		
im 10 f 1,4 ml	03238.A	1.510	*Revocata*		
os gtt 25 ml	03238.G	690	*Revocata*		
Fosfodin - Farmaroma					
10 f liof. + 10 f solv.		3.040		19823	
Fungilin - Squibb					
crema vag. 60 g	22667.B	3.260			3.200
Gadil - Wassermann					
calcico ad 10 sup.	05834.A	1.380	*Revocata*		
Genurin - Recordati					
iv 3 fl + 3 f 10 ml	22228.C	2.230	*Revocata*		
im 3 fl + 3 f 5,5 ml	22228.B	2.080	*Revocata*		
Gerovital H3 - Schoum					
25 f 5 ml	22740	2.650		22740.A	
Gestovis - Vister					
os 20 cps 10 mg	18237.1	1.200			2.460
os 20 cps 20 mg	18237	1.350			3.850
Gingicain M - Hoechst					
spray fl 65 g	21282	1.260			1.420
Gitalina teofillina - Boehringer Biochemia					
5 sup.	13363.C	1.000	*Revocata*		
Gitalina - Boehringer Biochemia					
12 cpr 0,8 mg	13363.A	740	*Revocata*		
125 gran. 0,08 mg	13363	1.480	*Revocata*		
5 sup.	13363.B	740	*Revocata*		

Invece di			Leggasi		
Gonadotrafon LH - Samil					
100 U.I. 5 f + 5 f	02763	2.490		03763	
Haima gamma - Aima					
im fl 2 ml	23311	1.690			1.870
Haimaserum - Aima					
5% fleb. 100 ml	23312	18.380			21.270
5% fleb. 250 ml	23312	43.550			50.750
5% fleb. 50 ml	23312	9.910			11.350
Hemofil - Travenol					
iv 1 fl 1000 vi + 1 fl	23552.A	297.860	iv 1 fl 1000 U.I. + 1 fl		
iv 1 fl 275 vi + 1 fl	23552	86.020	iv 1 fl 275 U.I. + 1 fl		
Hepaterina - Sinpharma			*Neo-Heparbil* - Montefarmaco		
scir. 150 g	14180	1.640	*Revocata*		
Idrochinidina - Lirca					
20 cpr 15 cg	05494	2.770	*Revocata*		
Influvac Duphar - I S M					
siring. 0,5 ml	22145	3.790			4.150
Inosindodici - Sirt-BBP					
5 f	20201	1.220			1.350
Indlumix - Immunitalia			*Influmix*		
if 1 ml 1 dose	23414	3.330			
Iperbiotina - Malesci					
fl 175 g	11218	1.260	*Revocata*		
Isonefrine - Tubi Lux Far					
10 × 100 pom. oft. 5	11621.A1	830	10% pom. oft. 5 g		
10% coll. liof. +	11621.1	1.300	10% coll. liof. fl 5 ml		
Isoniazide Superhepat - Dessy					
scir.	13135	1.700	scir. 120 ml		
Kenacort-A retard - Squibb					
im fl 1 ml	13972.H	1.180			1.300
Keralene - Tubi Lux Far					
coll. 2 ml	23934	7.410	coll. 2 ml liof.		
Ketalgin - IBP-Pavia					
crema 30 g	23820	2.510	crema 2,5% 30 g		
crema 50 g	23820	3.690	crema 2,5% 50 g		
K M 3 Geriatricum - Farmec			*K H 3 Geriatricum*		
30 cps	23129	1.260			
Labetalol - Duncan			*Labetalol Duncan*		
1 f 100 mg	23579.A	1.540			
30 cpr 100 mg	23579	9.460			
30 cpr 200 mg	23579.1	17.660			
Laevocolin - Boehringer Biochemia					
scir. 250 g	07125	2.440	*Revocata*		
Latorex - Dukron Ital.					
im fl 500 mg	23488	1.890			1.945
Lauridin - Locatelli					
im fl pv 1 g + f solv.	22932.2	3.440			3.000
im fl pv 250 mg + f solv.	22932.2	1.450			1.340
im fl pv 500 mg + f solv.	22932.1	2.170			1.950
Leucogin - Ogna					
irrg vag 50 ml	10052	1.770	irrig vag 50 ml		960
100 gr	10052	1.310	irrig vag 100 ml		1.250
Limpidex - Sigurtà			*Sigurtil*		
25 cps	24025	3.830			
50 cps	24025	6.910			
Lipemid - Consorzio naz.			*Treparin*		
10 f 3 ml	23797.A	11.800			
20 cps	23797	6.640			
30 cps	23797	9.730			
5 f 3 ml	23797.A	6.330			
50 cps	23797	15.810			

INVECE DI			LEGGASI		
Lisobase lacrimale - Tubi Lux Far					
cool 5 ml	12412	1.280	coll 5 ml liof.		
Liver 3000*S* - Italchemi			*Liver Vit* 3000*S*		
os 10 fl 10 ml	23265	2.570			
Lonarid - Boehringer Ingelheim					
20 cpr	20204	1.190			1.230
Lutociclina - Ciba Geigy					
3 f 25 mg	02466.A	1.030	*Revocata*		
Macmiror - Poli					
10 candel vag	20513	2.210	*Revocata*		
Meclutin semplice - A B C					
pom. g 30	23525	3.340	pom. 30 g		3.160
Meclutin - A B C					
pom. g 30	23522	4.260			4.040
Medixin - Pierrel					
24 cpr	22537	1.790			3.280
Medonina - Ciba Geigy					
10 cpr 200 mg	01640	830	*Revocata*		
Mellerette - Wander			Sandoz		
sol. os 10 ml	16403.A	970			
25 conf. 10 mg	16403	1.260			
Menabil - Menarini					
scir. 200 mg	12251.B	2.000	scir. 200 g		
Merankol - I S I					
gel. os 180 ml	12475	1.410		12475.B	
granulare os 20 bust.	12475	1.000		12475.C	
os granulare 120 g	12475	1.450		12475.C	
32 pastl	12475	1.430		12475.A	
Metaciclina - Duncan			*Metaciclina Duncan*		
os sosp. 60 ml 0,9 g	22366.A	1.260			
8 cps 300 mg	22366	1.430			
Mexase - Ciba Geigy					
20 conf.	21197	1.520	*Revocata*		
Mictasone - Zoja					
10 supp.	18760	1.230	*Revocata*		
Mictasol - Zoja					
bleu 50 conf.	04300.A	1.660	*Revocata*		
50 conf.	04300	1.650	*Revocata*		
Miospasm - Schoum			*Fenprin*		
20 cpr 27,5 mg	22550	1.830			
5 sup 110 mg	22550	1.880			
Napicil - Montefarmaco					
bb os gran. 50 g 2 g	21571.A	1.480	*Revocata*		
Nebicina - Lilly					
100 mg f 2 ml	23189	4.430			6.280
20 mg f 2 ml	23189.3	1.520			1.910
40 mg f 1 ml	23189.2	2.250			3.020
80 mg f 2 ml	23189.1	3.710			5.200
Negatol - Byk Gulden					
40 × 100 pom. 30 g	04667.B	1.060	4 % pom. 30 g		
Neoheparbil - Sinpharma					
scir. 200 g	14180	1.910	*Revocata*		
Metaprina - I S I					
scir. 120 ml	20474	1.310		20474.A	
10 sup	20474	1.260		20474.B	
Neurocitina - Polifarma					
im 5 f + 5 f 2,5 ml	18600	2.440	im 5 f liof. + 5 f 2,5 ml		
Neuropatina - Polifarma					
1000 im 5 f + 5 f	16551.1	2.670	1000 im 5 f liof. + 5 f		
500 im 5 f + 5 f	16551	2.570	500 im 5 f liof. + 5 f		

INVECE DI			LEGGASI		
Neutrafillina papav - Roussel Maestr.					
6 supp.	03916.E	1.040	*Revocata*		
Nev Euro - Lafare					
forte im 6 f 2 ml	19871	1.290			1.330
norm. im 6 f 2 ml	19871	1.340			1.290
Nevrovitamina - Farmochimica			*Nevrovitamina 4*		
4 ad 48 conf.	01332	1.610	ad 48 conf.	01332.A	
4 gran. 100 g	01332	1.230	gran. 100 g		
Niadon - Albert Farma					
3 f 10 ml	09131	880	*Revocata*		
Nicozid - Piam					
50 cpr 50 mg	06455	1.200			1.080
Normase - Molteni					
csir 400 ml	23523	3.440	scir. 400 ml		5.470
os 10 fl 15 ml	23523	2.140			3.670
scir. 120 ml	23523	1.560			2.160
scir. 250 ml	23523	2.470			3.750
Notonsil - S I T					
4 supp 1,7 g	17581.1	840	*Revocata*		
4 supp 2,5 g	17581	1.090	*Revocata*		
Novapen - IBP-Pavia					
4 fl liof. + 4 solv.	22777	2.770		22777.A	
Nucleotin - Farge					
im 5 f A 2 ml + 5 f B	20811	2.080	*Revocata*		
Oleandocyl - Albert-Farma					
im 1 fl + fl 10 ml	14275.A	1.310	*Revocata*		
Omatropina Lux - Tubi Lux Far					
coll. 9 ml	08243.A1	870	coll. 1 % 9 ml		
Optalidon - Sandoz					
ad 6 sq	05125.A	970	ad 6 sup		
Optrex - Lirca					
coll. 20 ml	06451.A	940	*Revocata*		
Oralzene - Farge					
gtt gargar 25 ml	07219	85			850
Ossitetraciclina - Duncan			*Ossitetraciclina Duncan*		
os gtt 10 m	21908.B	470	os gtt 10 ml		
100 1 f 2 ml	21908.A	720			
100 5 f 2 ml	21908.A	1.250			
250 1 f 2 ml	21908.A1	730			
250 16 cps	21908	1.190			
250 5 f 2 ml	21908.A1	1.310			
250 8 cps	21908	820			
Pamocil - Lancet					
12 cps 250 mg	23301	2.410			2.260
12 cps 375 mg	23301.1	3.210			2.990
12 cps 500 mg	23301.2	4.070			3.770
Panliver - Medici Domus					
im 4 f 3 ml	20160	2.010	*Revocata*		
im 5 f + 5 f solv.	20160	2.250	*Revocata*		
Pantovarina II - Dessy					
25 conf. 60 U	10446.1	1.300	25 conf. 60 U.R.		
Papaverina Houde - Lirca					
im 10 f 4 cg	02646 A	1.60			1.560
Parenzyme B - I S I					
24 cpr 5 mg	16662	1.100		16662.A	
Penicillina G sod - I S F			*Penicillina G sodica* - Squibb		
1000000	03060.2	690	im 1 fl 1000000 U.I. + f		
500000 1 f	03060.1	650	im 1 f 500000 U.I.		
Pilocarpina Lux - Tubi Lux Farm					
1 % pom. 5 g	00248	760	*Revocata*		
2 % pom. 5 g	00248.1	830	*Revocata*		
Pilocarpina 2 plus - Tubi Lux Far					
coll. 10 ml	21137	1.500	coll. 10 ml liof.		

Invece di			Leggasi		
Pilocarpina 3 plus - Tubi Lux Far					
coll. 10 ml	21137.1	1.630	coll. 10 ml liof.		
Plasmanate Cutter - Bayer					
iv fl 250 ml	23663	46.070			53.690
iv fl 500 ml	23663	90.220			105.460
Plasmaviral - I S I					
5 × 100 50 ml	23065	9.710			11.110
5 × 100 fl 100 ml	23065	17.900			20.670
5 × 100 fl 250 ml	23065	41.880			48.710
PPS 5 universale - Immuno					
100 ml	14227.1	15.920			18.370
250 ml	14227.1	37.160			43.200
50 ml	14227.1	8.670			9.910
Prandium - Corvi			Schiapparelli		
30 conf.	22933	2.040			
Prednigamma - IBP-Pavia					
pom. 20 g	15676	1.530	pom. derm. 20 g		
Presinol - Bayropharm					
0,50 g 30 cpr	20873.1	5.980	*Revocata*		
0,50 g 50 cpr	20873.1	9.370	*Revocata*		
30 cpr 0,25 g	20837	3.580	*Revocata*		
30 cpr	20837	3.560	30 cpr 250 mg		
Priscol - Ciba Geigy					
iniett. 10 f 1 ml 10 mg	04874.A	1.520	*Revocata*		
40 cpr 25 mg	04874	1.100	*Revocata*		
Prunetta - Byk Gulden					
4 bombons	12588	240	*Revocata*		
Recofur - Recordati					
20 cps 100 mg	22538	2.020	*Revocata*		
40 cps 100 mg	22538	3.380	*Revocata*		
Reocorin - Farmochimica					
5 f 5 ml	12048.B	1.310		12084.B	
Repirina - Saita					
ad 10 sup	18542	1.770	*Revocata*		
bb 10 sup	18542.1	1.420	*Revocata*		
Reverin - Hoechst					
iv 1 fl 110 mg + 1 f 5 ml	15482	1.450			1.070
Ribomicin - Farmigea					
pom. oft 5 g	23164.A	960			1.030
Rinazina C/sulfa - Maggioni					
ad gtt rino	00590.A	720	ad gtt rino 10 ml		
bb gtt rino	00590.C	710	bb gtt rino 10 ml		
Rinazina S/sulfa - Maggioni					
ad gtt	00590	670	ad gtt 10 ml		
bb gtt	00590.B	670	bb gtt 10 ml		
Ronicol - Roche					
retard 20 conf. 150 mg	04672.B	1.540			2.390
Rovigon - Roche					
30 conf.	12812	1.790			1.760
Rubiazol - Roussel Maes.					
sol. est. 30 ml	05062	740	*Revocata*		
Rubjovit - S.I.F.I.					
coll. 10 ml	04259	900			990
Salbutan - Importex					
spray 200 dosi	22607.A	1.030			2.110
Sasperin - Schiapparelli					
1 g 6 fl + 6 f	22762	17.020			15.260
250 mg 4 fl + 4 f	22762.2	23.450			3.820
500 mg 2 fl + 2 f	22762.1	3.860			3.550
Sclaventerol - Sclavo					
scir. 100 ml 333 mg	16999.A	1.140	*Revocata*		
20 disc. 100 mg	16999	950	*Revocata*		

Invece di			Leggasi	
Seclomicina - Glaxo				
sol. BB 1 fl + 1 f	07656.E1	920	*Revocata*	
Sedaraupina - Boehr. Bioch.				
elix 50 ml	10158.B	960	*Revocata*	
20 cpr 1 mg	10158.1	840	*Revocata*	
5 f 1 ml 0,25 mg	10158.A	1.130	*Revocata*	
5 f 1 ml 1 mg	10158.A1	1.130	*Revocata*	
5 f 1 ml 2,5 mg	10158.A2	1.140	*Revocata*	
Sedilene - Montefarmaco				
gtt 10 ml	01658.C	640	*Revocata*	
pom. 30 g	01658.B	950	*Revocata*	
Sedonerva - Importex			Benvegna	
30 cps	11433	1.330		
50 cps	11433	1.740		
Serpasil - Ciba Geigy				
20 cpr 1 mg	08757.2	840	*Revocata*	
5 f 2,5 mg	08757.B	1.140	*Revocata*	
Silliver - Abbot				
35 mg 40 conf.	23192	4.110		3.670
Simval - Schoum			*Simval semplice*	
scir. 100 ml	11318	1.090		
Sinsurrenovis - Vister			*Sinsurrene*	
3 f liof. + 3 f	23701	2.280		
fte 3 f liof. + 3 f	23701.1	3.300		
fte 5 f liof. + 5 f	23701.1	4.720		
10 f liof. + 10 f	23701	4.470		
5 f liof. + 5 f	23701	3.010		
Sintolexin - I S F				
500 mg 12 cps	23054	7.390	*Revocata*	
Siogen - Ciba Geigy				
30 conf. 2 mg	01577	1.290	*Revocata*	
Siosteran - Ciba Geigy				
100 cpr 10 mg	05973.1	1.490	*Revocata*	
30 conf. 100 mg	05973	1.830	*Revocata*	
Sobrepin ampicillina - Corvi			*Sobrepin antibiotico*	
12 cps	23855	2.720		
18 cps	23855	3.810		
Sobrepin ampicill - Corvi			*Sobrepin antibiotico*	
grat. 40 g	23855.A	2.290		
grat. 80 g	23855.A	3.810		
Sobrepin ampic - Corvi			*Sobrepin antibiotico*	
1 fl 1 g + 1 f	23855.B1	1.640		
1 fl 500 mg + 1 f	23855.B	1.370		
3 fl 500 mg + 3 f	23855.B	2.650		
3 fl 1 g + 3 f	23855.B1	3.410		
Sobrepin respiro - Corvi				
10 f 3 ml im	23498	2.050	10 f 4 ml im	2.240
Sobrepin - Corvi				
im 10 f 3 ml	21481	2.090	ad im 10 f 4 ml	2.140
Solfometione B 12 - Neopharmed			*Quamon*	
30 conf.	12524	3.390	30 discoidi	
Spamidone - SPA				
20 conf.	05985	1.190	*Revocata*	
Stamicina - OBI			Torre	
5 cps 100 mg	22008	890		
8 cps 100 mg	22008	1.190		
Stenocardil - Courtois			Cifa	
iv 10 f 2 ml 10 mg	16742.A	1.660		
12 supp.	16742.B	1.500	*Revocata*	
30 cpr 12,5 mg	16742	1.440		
Stomosina - I.B.I				
6 f + 6 f	04692	5.510	*Revocata*	
Strepto - Albert-Farma				
ultra im 1 fl + 1 f 3 ml	17623	1.000	*Revocata*	

INVECE DI			LEGGASI		
Super Hepatol - Dessy					
compl. B im fl	02031.B	990	compl. B im fl. 10 ml		
compl. B im 5 f	02031.B	1.440	compl. B im 5 f 2 ml		
compl. B scir.	02031.C	1.740	compl. B scir. 120 ml		
Supposte glicerina - Bayer					
ad. 12 supp.	23474	1.130	*Depennare* (prodotto da banco)		
bb. 12 supp.	23474.1	940	*Depennare* (prodotto da banco)		
Syncrobin DT - Robin					
im fl 500000 U + F	06443.B	950	*Revocata*		
Talsutin - Squibb					
crema vag. 30 g	22598.A	1.480			1.570
crema vag. 60 g	22598.A	2.230			2.320
Teonicon - Neopharmed					
1 g 3 f 5 ml	22552.A1	1.700			1.680
200 mg 30 cpr	22552	1.920			1.900
250 mg 10 f 2 ml	22552.A	2.160			2.140
gtt os 15 ml	22552.C	1.170			1.160
ritardo 12 cps 400 mg	22552.B	1.610			1.590
Tetrambozim - Lepetit					
balsam 16 cps	20995	1.410			1.500
Tiocronobi B 12 - Lusofarmaco					
5 fl + 5 f solv.		1.980		18268	
Tioglisytin - Mediolanum					
10 f 2 ml	23263	2.250			2.420
Transpulmina Antitos - Sigurtà					
20 past.	03008.3	1.690			1.320
Transpulmina - Sigurtà					
20 pastl.	03008.A	1.400			1.070
30 pastl.	03008.A	1.690			1.290
Trimicina - Farmitalia					
ad. im fl 500000 U + F	07517	990	*Revocata*		
bb. im fl 500000 U + F	07517.A	950	*Revocata*		
1000000 im fl + f	07517.2	1.000	*Revocata*		
Trittico - Angelini					
gtt fl 30 ml	22323.B	1.760			2.150
im iv 3 f 5 ml 50 mg	22323	1.320			1.420
20 cps 100 mg	22323.A2	3.820			4.930
20 cps 25 mg	22323.A	1.560			1.850
20 cps 50 mg	22323.A1	2.280			2.850
Tropimil - Farmigea			*Trofobolen*		
coll. 5 ml	16453	1.020			
Trypure novo - Manetti e R.					
fl 50 mg + fl solv.	09886	960			1.110
polvere 2 g	09886.A	320			480
Ultroxim - Duncan			*Ultroxim vena* 1		
vena 1 fl + f solv.	23577.A	9.520	1 fl. + f solv.		
			Ultroxim vena 2		
vena 2 fl polv.	23577.A1	17.020	fl. polv.		
			Ultroxim vena 3		
vena 3 fl polv.	23577.A2	25.120	fl. polv.		
			Ultroxim 1		
1000 fl + f solv.	23577.B	9.590	1 fl. + f. solv.		
			Ultroxim 250		
250 fl + f solv.	23577	3.230	1 fl. + f. solv.		
			Ultroxim 500		
500 fl + f solv.	23577.1	5.290	1 fl. + f. solv.		
			Ultroxim 750		
750 fl + f solv.	23577.2	7.570	1 fl. + f. solv.		
Uman-serum - Biagini					
3,5 fleb. 250 ml	21112	27.090			31.400
5 × 100 fleb. 50 ml	21112.1	8.790			10.050
5 × 100 fleb. 100 ml	21112.1	16.140			18.620
5 × 100 fleb. 250 ml	21112.1	37.650			43.760

Invece di			Leggasi	
Vagogernil - Benvegna				
20 cpr 50 mg	22263.A	2.000	*Revocata*	
30 cpr 50 mg	22263.A	2.690	*Revocata*	
Ventolin 100 - Glaxo			*Ventolin fiale* 100	
1 f	22984.C1	790		
Ventolin 500 - Glaxo			*Ventolin fiale* 500	
1 f	22984.C	670		
Verecolene - Maggioni				
compl. 20 conf.	16021.A	960		1.240
Versapen - Bristol it. S.				
m iv 1 fl 250 mg + f	21305.B	1.150	1 fl. 250 mg + f.	
Vinci - Bayer				
10 f 0,1 g 2 ml	07659.A1	1.600	*Revocata*	
10 f 500 mg 5 ml	07659.D	1.910	*Revocata*	
6 f 1 g 5 ml	07659.A3	1.570	*Revocata*	
6 f 500 mg 5 ml	07659.D	1.480	*Revocata*	
Visan - Icpharma			*Corsodyl*	
12 pastl.	14371	910		
24 pastl.	14371	1.190		
Visken - Sandoz				
iv 6 f 5 ml 1 mg	22674.A	1.520	*Revocata*	
Vit C Vita - Vita farmac.				
10 fl 1 g	07780.B	2.670	iv 10 fl. 1 g	
Vitamugolio - Icpharma			Vister	
bb im 10 f 1 ml	11689	1.620		1.600
Vitobronchial - Biotrading				
scir. 150 ml	09897	1.480	*Revocata*	
Vit C Vita - Vita farmac.				
im os 6 fl 0,5 g	07780.A	1.730	im 6 fl. 0,5 g	
iv os 6 fl 1 g	07780.B	1.990	iv 6 fl. 1 g	
os im 10 fl 0,5 g	07780.A	2.290	im 10 fl. 0,5 g	
os im 20 fl 0,5 g	07780.A	3.320	im 20 fl. 0,5 g	
Wepar - Wasserman				
c/colina clor. 10 f 5 ml	09759.A	1.970	*Revocata*	
Xilocard - Byk Gulden				
10 × 100 1 f 5 ml	22476.1	890	*Revocata*	
2 × 100 1 f 5 ml	22476	880	*Revocata*	
Xylocaina Byk Gulden - Byk Gulden				
pom. 5 35 g	04535.B	1.060	*Revocata*	
Zincoflavina - Tubi Lux far				
coll. 10 ml	00256	850	*Revocata*	
Zincoimidazyl - Tubi Lux far				
coll. 8 ml	09816	840	*Revocata*	

(10857)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Autorizzazione all'Università di Firenze ad accettare alcune donazioni

Con decreto del prefetto della provincia di Firenze 26 ottobre 1979, n 766/1, l'Università di Firenze è stata autorizzata ad accettare dall'Association europeenne de radiologie la donazione di 5.000 fiorini olandesi per l'organizzazione del convegno sulla « Radioterapia dei tumori dell'utero ».

(10785)

Con decreto del prefetto della provincia di Firenze 26 ottobre 1979, n. 767/1, l'Università di Firenze è stata autorizzata ad accettare da parte della Soc. Manetti & Roberts la donazione di L. 85.000 da destinare alla clinica medica generale e terapia medica della facoltà di medicina e chirurgia per la stampa di un volume « Gastro-intestinal desorders » Editore Saunders.

(10786)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Modificazioni alle etichette delle acque minerali « Fonte Perna della Certosa » e « Certosa Fonte Camarda » di Polia.

Con decreto 12 novembre 1979, n. 1980, la S.p.a. La Certosa, in Roma, via E. De' Cavalieri, 7, è stata autorizzata a modificare le etichette delle acque minerali « Fonte Perna della Certosa » e « Certosa Fonte Camarda » di cui rispettivamente ai decreti ministeriali 6 novembre 1978, n. 1720 e n. 1714.

(10697)

Modificazione alle etichette dell'acqua minerale « Fonte Brunella » di Oggebbio

Con decreto 20 novembre 1979, n. 1981, la S.n.c. Fonte Brunella, in Oggebbio (Novara), è stata autorizzata a modificare, secondo le norme del decreto ministeriale 22 giugno 1977, le etichette dell'acqua minerale denominata « Fonte Brunella » di cui al decreto ministeriale 24 luglio 1958, n. 681.

Al decreto sono allegati gli esemplari delle nuove etichette.

(10698)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DEL TESORO

Concorso, per esami, a quaranta posti di consigliere in prova nel ruolo della carriera direttiva dei servizi centrali della Ragioneria generale dello Stato.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il regolamento per il personale degli uffici dipendenti dal Ministero delle finanze, approvato con regio decreto 23 marzo 1933, e successive variazioni, esteso all'Amministrazione del tesoro con l'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 31 agosto 1945, n. 532;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 agosto 1977, n. 910, con il quale è stato modificato l'art. 111 dell'anzidetto regolamento per quanto concerne i titoli di studio necessari per l'ammissione al concorso nelle qualifiche iniziali della carriera direttiva dei servizi centrali della Ragioneria generale dello Stato e delle ragionerie provinciali dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, con il quale è stato approvato il testo unico delle disposizioni concernente lo statuto degli impiegati civili dello Stato, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, relativo alle norme di esecuzione del testo unico sopra citato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, relativo al riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079, concernente il nuovo trattamento economico del personale delle amministrazioni dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, concernente la disciplina delle funzioni dirigenziali delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo;

Visto il decreto interministeriale 12 dicembre 1972, con il quale, a seguito dell'entrata in vigore del suddetto decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, sono state determinate le nuove piante organiche e le denominazioni delle qualifiche della carriera direttiva della Ragioneria generale dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1975, n. 300, concernente, tra l'altro, le nuove dotazioni organiche della carriera direttiva dei servizi centrali della Ragioneria generale dello Stato;

Visto il proprio decreto 22 novembre 1973, con il quale sono stati stabiliti, in applicazione dell'art. 3 del predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 1077 del 1970, i programmi degli esami di concorso, per l'ammissione alle qualifiche iniziali delle carriere del personale dei ruoli della Ragioneria generale dello Stato;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 23 agosto 1978, con il quale, in applicazione dell'art. 27 della legge n. 249 del 1968, la Ragioneria generale dello Stato è stata autorizzata a bandire per l'anno 1978 un concorso, per esami, a novanta posti di consigliere in prova nel ruolo della carriera direttiva dei servizi centrali;

Tenuti presenti gli accantonamenti di posti previsti dall'art. 3 della legge 24 maggio 1970, n. 336, recante norme a favore dei dipendenti civili dello Stato ed enti pubblici ex combattenti ed assimilati e dell'art. 67 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 748 del 1972 concernente l'esodo volontario del personale appartenente alla carriera direttiva;

Tenuto conto, inoltre, degli accantonamenti di cui all'art. 1 del precitato decreto del Presidente della Repubblica n. 1077 del 1970 e della riserva dei posti contenuta nel disposto dell'art. 53 del decreto del Presidente della Repubblica n. 748 del 1972, e dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1972, n. 472;

Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482, sulla disciplina generale delle assunzioni obbligatorie;

Considerato che con provvedimento 21 marzo 1979 è stato bandito un concorso a cinquanta posti di consigliere in prova nel ruolo della carriera direttiva dei servizi centrali della Ragioneria generale dello Stato e che, pertanto, restano da mettere a concorso i restanti quaranta posti;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso, per esami, a quaranta posti di consigliere in prova nel ruolo della carriera direttiva dei servizi centrali della Ragioneria generale dello Stato.

Un sesto dei posti suddetti è riservato, ai sensi dell'art. 53 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, agli impiegati appartenenti ai ruoli della carriera di concetto dei servizi centrali della Ragioneria generale dello Stato e delle ragionerie provinciali dello Stato con qualifica di:

a) segretario capo;

b) segretario principale o ragioniere principale con almeno cinque anni di effettivo servizio nella qualifica, o a prescindere da tale anzianità se in possesso di uno dei diplomi di laurea previsti dal successivo art. 2 del presente bando.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

A) Cittadinanza italiana: sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non appartenenti alla Repubblica.

B) Età non inferiore agli anni 18 e non superiore ai 35, salvi i casi di elevazione previsti dalle norme vigenti.

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti:

1) del personale civile dei ruoli organici in servizio presso le amministrazioni dello Stato;

2) dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, cessati dal servizio a domanda ed anche di autorità in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220 e che non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili;

3) del personale militare di cui alla legge 26 marzo 1965, n. 229.

C) Buona condotta.

D) Idoneità fisica all'impiego.

E) Laurea in economia e commercio conseguita presso una università degli studi della Repubblica, o equipollente.

Sono ammessi a partecipare al concorso anche i candidati muniti di uno dei seguenti titoli di studio purchè forniti anche del diploma di ragioniere e perito commerciale:

laurea in giurisprudenza;
laurea in matematica;
laurea in scienze politiche;
laurea in scienze statistiche ed attuariali, o in scienze statistiche ed economiche ovvero in scienze statistiche e demografiche.

Art. 3.

Non possono prendere parte al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione, ovvero che siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale, ai sensi dell'art. 127, lettera *d*), del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

I requisiti prescritti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

Per difetto dei requisiti prescritti l'amministrazione può disporre in ogni momento l'esclusione dal concorso con motivato provvedimento.

Art. 4.

La domanda di ammissione al concorso, indirizzata al Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato - Via XX Settembre n. 97 - Roma, e redatta sulla prescritta carta da bollo, dovrà pervenire alla predetta Ragioneria generale dello Stato oppure alle ragionerie centrali presso le amministrazioni dello Stato ovvero alle ragionerie regionali o provinciali dello Stato, entro il termine perentorio di giorni trenta decorrenti dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Si considerano prodotte in tempo utile anche le domande di ammissione spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine di cui al precedente comma. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Il termine per la presentazione delle domande, ove scada in giorno festivo, sarà prorogato di diritto al giorno seguente non festivo.

Nella domanda, di cui si allega uno schema esemplificativo (allegato 1), i candidati debbono dichiarare, oltre il cognome e nome:

1) la data e il luogo di nascita nonchè, nel caso abbiano superato il 35° anno di età, il titolo che legittima l'elevazione del limite massimo di età o che consente di prescindere da tale limite;

2) di essere in possesso della cittadinanza italiana;

3) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

4) le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale nonchè i provvedimenti penali a loro carico);

5) il titolo di studio posseduto, con l'esatta indicazione dell'università presso la quale è stato conseguito e dell'anno accademico relativo.

I candidati per i quali è richiesto il possesso del diploma di ragioniere e perito commerciale dovranno, altresì, specificare gli estremi del conseguimento del predetto diploma;

6) la posizione rivestita per quanto concerne gli obblighi militari;

7) gli eventuali servizi prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;

8) di essere disposti, in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi destinazione.

Dalla domanda deve risultare, altresì, il domicilio ed il recapito cui indirizzare le eventuali comunicazioni.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del recapito da parte del candidato o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento di recapito indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi postali o telegrafici, nè per mancata restituzione dell'avviso di ricevimento in caso di spedizione per raccomandata.

La firma da apporre in calce alla domanda, deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale, oppure da uno dei pubblici ufficiali di cui all'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio o del reparto militare presso il quale prestano servizio, apposto nei modi previsti dalla suindicata legge n. 15 del 1968.

Art. 5.

Non si terrà conto delle domande presentate o spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, agli uffici indicati nel primo comma dell'art. 4, dopo scaduto il termine stabilito dallo stesso articolo.

La data di presentazione delle domande è stabilita dal timbro a data apposto dai competenti uffici, mentre per quelle spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, sulle quali sara ugualmente apposto all'arrivo il predetto timbro, farà fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Non si terrà conto, altresì, delle domande che non contengano tutte le indicazioni, precisate nel precedente art. 4, circa il possesso dei requisiti per l'ammissione al concorso, e riportate nello schema allegato al presente bando.

Art. 6.

La commissione esaminatrice sarà nominata con successivo provvedimento con l'osservanza delle disposizioni di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686 e 28 dicembre 1970, n. 1077.

Art. 7.

Gli esami consisteranno in due prove scritte e un colloquio.

Tali esami saranno diretti ad accertare il possesso di una adeguata cultura economica, giuridica e tecnico-contabile di base e a valutare la maturità del pensiero e la capacità di giudizio del candidato.

La prima prova scritta verterà sulle seguenti materie:
economia politica e scienza delle finanze;
diritto privato e amministrativo.

La seconda prova scritta verterà sulle seguenti materie:
ragioneria generale ed applicata;
contabilità di Stato.

Il colloquio verterà sulle materie oggetto delle prove scritte, nonchè sul diritto costituzionale, sulla politica economica e finanziaria, sulla statistica metodologica ed economica e sull'ordinamento e le attribuzioni della Ragioneria generale dello Stato con particolare riguardo ai suoi organi centrali e regionali.

Le prove scritte del concorso avranno luogo in Roma presso il palazzo degli esami, via Girolamo Induno n. 4, con inizio alle ore 8, nei giorni 7 e 8 maggio 1980.

I candidati ai quali non sia stata comunicata l'esclusione dal concorso, per difetto dei prescritti requisiti, dovranno presentarsi per sostenere le prove scritte nella sede, nei giorni e all'ora indicata.

Art. 8.

Sono ammessi al colloquio i candidati che abbiano riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

I candidati ammessi al colloquio saranno avvertiti almeno venti giorni prima del giorno in cui dovranno sostenere la prova stessa. Ai medesimi sarà contemporaneamente comunicato il voto riportato nelle singole prove scritte.

Il colloquio non si intenderà superato se il candidato non avrà ottenuto la votazione di almeno sei decimi.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei voti riportati nelle prove scritte e del voto ottenuto al colloquio.

Art. 9.

Per essere ammessi a sostenere le prove di esame, i candidati dovranno essere muniti di uno dei seguenti documenti di riconoscimento, con esclusione di altri:

a) fotografia recente, applicata sul prescritto foglio di carta da bollo, con firma dell'aspirante autenticata;
b) tessera postale;
c) porto d'armi;
d) patente automobilistica;
e) passaporto;
f) carta d'identità;
g) tessera di riconoscimento se il candidato è dipendente di una amministrazione statale oppure se fa parte della famiglia di un dipendente statale.

Art. 10.

I concorrenti che abbiano superato il colloquio e che intendano far valere, ai sensi delle vigenti disposizioni, titoli di precedenza o preferenza nella nomina, debbono far pervenire alla Ragioneria generale dello Stato, entro il termine di quindici giorni dalla data di ricevimento del relativo invito, i documenti, redatti nelle prescritte forme, che attestino il possesso di tali titoli.

Non saranno presi in considerazione i documenti che perverranno alla stessa Ragioneria generale dello Stato oltre il predetto termine.

La graduatoria di merito sarà formata secondo l'ordine dei punti ottenuti nella votazione complessiva di cui all'art. 8.

A parità di merito saranno applicate le disposizioni dell'art. 5 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni.

Saranno dichiarati vincitori del concorso i primi elencati in graduatoria, nel limite dei posti conferibili ai sensi dell'art. 1 del presente bando, ferme restando le riserve previste dalle norme vigenti.

Art. 11.

Per lo svolgimento delle prove d'esame, per gli adempimenti ad esse inerenti, per l'approvazione della graduatoria dei vincitori e degli idonei, per la relativa pubblicazione e per il termine connesso alle eventuali impugnative, saranno osservate le disposizioni del testo unico n. 3 del 1957 e dei decreti del Presidente della Repubblica n. 686 del 1957 e n. 1077 del 1970.

Gli eventuali reclami, relativi alla precedenza in graduatoria, dovranno essere proposti al Ministero del tesoro, non oltre il termine di giorni quindici dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* dell'avviso concernente la pubblicazione della graduatoria dei vincitori e degli idonei nel Bollettino ufficiale del Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato.

Art. 12.

I concorrenti dichiarati vincitori debbono far pervenire al Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato, sotto pena di decadenza, entro il termine di trenta giorni dalla data di ricevimento dell'apposita comunicazione, i seguenti documenti redatti su carta bollata:

a) diploma originale, o copia autenticata, del titolo di studio posseduto indicato nell'art. 2. In caso di smarrimento o di distruzione del diploma, il candidato dovrà presentare il documento sostitutivo previsto dalle vigenti disposizioni, rilasciato dalla competente autorità scolastica.

Qualora il diploma non sia stato di fatto ancora rilasciato, è consentito di presentare, in luogo di esso, un certificato di data recente contenente la dichiarazione che esso sostituisce a tutti gli effetti il diploma fino a quando quest'ultimo potrà essere rilasciato;

b) estratto dell'atto di nascita (i concorrenti che abbiano superato i trentacinque anni di età debbono produrre, altresì, i documenti atti a comprovare il diritto alla elevazione del limite massimo di età od alla esenzione dal rispetto del limite stesso);

c) certificato di cittadinanza italiana;

d) certificato attestante che il candidato è in godimento dei diritti politici ovvero che non è incorso in alcuna delle cause che, a termine delle vigenti disposizioni, ne impediscano il possesso;

e) certificato generale del casellario giudiziale;

f) documento, aggiornato a data recente, relativo agli obblighi militari e cioè, a seconda dei casi, copia o estratto dello stato di servizio militare o del foglio matricolare militare ovvero certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva;

g) certificato rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario del comune di residenza, dal quale risulti che il candidato è fisicamente idoneo al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale concorre.

Per quanto riguarda gli aspiranti invalidi il certificato medico deve contenere, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti da un esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido non ha perduto ogni capacità lavorativa, che egli, per la natura e il grado della sua invalidità o mutilazione, non può riuscire di danno alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro ed alla sicurezza degli impianti e che il suo stato fisico è compatibile con l'esercizio delle mansioni del ruolo impiegatizio cui aspira.

Il certificato medico deve contenere, inoltre, anche per i non invalidi, l'attestazione che è stato eseguito l'accertamento sierologico del sangue, ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

L'amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso.

I candidati che siano dipendenti statali di ruolo o operai presso amministrazioni dello Stato e il personale militare di cui alla legge 26 marzo 1965, n. 229, sono tenuti a presentare, nei termini di cui al primo comma, a pena di decadenza, i soli documenti di cui alle lettere *a*) e *g*), nonchè una copia integrale dello stato matricolare civile o militare in competente bollo. Per quanto concerne gli impiegati civili dello Stato, il documento stesso dovrà contenere l'indicazione dei giudizi complessivi riportati nell'ultimo triennio.

I concorrenti che si trovino alle armi per servizio di leva debbono presentare, nel ripetuto termine di cui al primo comma, soltanto i seguenti documenti su carta bollata:

1) titolo di studio;

2) estratto dell'atto di nascita;

3) certificato generale del casellario giudiziale;

4) certificato, rilasciato dal comandante del Corpo di appartenenza, dal quale risulti che sono in possesso dei requisiti della buona condotta e dell'idoneità fisica all'impiego e che è stato eseguito nei loro confronti l'accertamento sierologico del sangue, ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

Art. 13.

I documenti di cui alle lettere *c*), *d*), *e*), *g*), del precedente articolo, debbono essere di data non anteriore di oltre tre mesi a quella del ricevimento dell'invito a produrli e così pure la copia dello stato matricolare dei dipendenti statali di ruolo e il certificato di cui al n. 4) dell'ultimo comma del precitato art. 12.

I certificati di cui alle lettere *c*), *d*), del precedente articolo dovranno, altresì, attestare che gli interessati erano in possesso della cittadinanza italiana e in godimento dei diritti politici anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

Le firme apposte sui documenti che i candidati sono tenuti a presentare non sono soggette a legalizzazione, tranne quelle previste dagli articoli 16 e 17 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Non sono ammessi riferimenti a documenti presentati per partecipare a concorsi indetti da questo o da altri Ministeri ed enti.

Tuttavia i profughi dei territori di confine hanno facoltà di fare riferimento a documenti già presentati ad altri uffici pubblici o ad atti ivi esistenti dai quali risultino le posizioni giuridiche o di fatto da comprovare.

In tal caso essi dovranno indicare per tali documenti, l'autorità che li ha rilasciati o gli uffici presso cui sono depositati.

I profughi anzidetti, hanno altresì la facoltà di avvalersi di documenti diversi da quelli richiesti dal presente decreto, semprechè idonei a documentare le posizioni da attestare.

Art. 14.

I vincitori del concorso di cui al presente decreto, che risulteranno in possesso dei prescritti requisiti saranno nominati consiglieri in prova nel ruolo della carriera direttiva dei servizi centrali della Ragioneria generale dello Stato e saranno tenuti a prestare un periodo di prova di sei mesi, prorogabili di altri sei in caso di giudizio sfavorevole con l'obbligo di frequentare eventuali corsi di formazione.

Ai vincitori del concorso, ammessi all'impiego, durante lo stesso periodo di prova competerà il trattamento economico previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079 (parametro 190) e gli altri assegni spettanti per legge.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 15 ottobre 1979

Il Ministro: PANDOLFI

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *novembre* 1979
Registro n. 24 *Tesoro, foglio n.* 25

ALLEGATO 1

Schema di domanda
(in bollo da L. 2.000)

Al Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato - Via XX Settembre n. 97 - 00187 ROMA

Il sottoscritto (1) . . . . nato a . . . . (provincia di . . . .) il . . . . . . e residente dal (2) . . . . in . . . . (provincia di . . . . .) via . . . . chiede di essere ammesso al concorso, per esami, a quaranta posti di consigliere in prova nel ruolo della carriera direttiva dei servizi centrali della Ragioneria generale dello Stato.

Fa presente (3) di avere diritto all'aumento del limite massimo di età perchè . . . .

Dichiara sotto la propria responsabilità che:

1) è cittadino italiano;

2) è iscritto nelle liste elettorali del comune di (4) . . . .;

3) indicare le eventuali condanne penali riportate, la data del provvedimento e l'autorità che lo ha emesso (5);

4) è in possesso del seguente titolo di studio . . . . conseguito in data . . . . . . presso . . . . di . . . . . . (6);

5) per quanto riguarda gli obblighi militari la sua posizione è la seguente . . . .;

6) ha prestato i seguenti servizi presso pubbliche amministrazioni (7) . . . . . .;

7) non è stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione né è stato dichiarato decaduto da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d*), del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;
8) è disposto, in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi destinazione.

Data, ...

Firma (8) .

Recapito cui indirizzare eventuali comunicazioni
. . . . c.a.p.
Eventuale numero telefonico .

---

(1) Cognome e nome (le donne coniugate devono indicare nell'ordine il cognome proprio, il cognome del marito e il nome).
(2) Indicare l'anno di trasferimento nell'attuale residenza; se il trasferimento è avvenuto da meno di cinque anni indicare anche le precedenti residenze;
(3) Tale precisazione è richiesta solo ai candidati che abbiano superato il 35° anno di età.
(4) In caso di non iscrizione o di avvenuta cancellazione dalle liste elettorali, indicarne i motivi.
(5) Anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale.
(6) I candidati per i quali è richiesto il possesso del diploma di ragioniere e perito commerciale dovranno, altresì, specificare gli estremi di conseguimento del predetto diploma.
(7) Si o no. Nel caso affermativo precisare la qualifica rivestita nell'amministrazione di appartenenza e gli altri eventuali servizi prestati presso pubbliche amministrazioni.
(8) La firma dell'aspirante deve essere autenticata da un notaio, dal segretario comunale, oppure da uno dei pubblici ufficiali di cui all'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio o del reparto militare presso il quale prestano servizio, apposto nei modi previsti dalla precitata legge n. 15 del 1968.

(10793)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Elenco degli aiuti di pneumologia idonei ai sensi dell'art. 45 della legge 18 aprile 1975, n. 148

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130;
Vista la legge 18 aprile 1975, n. 148 ed in particolare l'articolo 45 con il quale, a parziale modifica dell'art. 126 del decreto del Presidente della Repubblica n. 130/1969 citato, sono indicate le categorie dei sanitari che possono partecipare direttamente ai concorsi di assunzione presso gli enti ospedalieri a prescindere dal conseguimento dell'idoneità nazionale o regionale;
Considerato che la norma citata prescrive che questo Ministero predisponga distinti elenchi di detti sanitari secondo la qualifica e disciplina, a seguito di una documentata istanza dei sanitari interessati;
Viste le domande dei sottoindicati sanitari che hanno documentato il diritto all'inclusione nell'elenco degli aiuti di pneumologia in base al possesso dei requisiti previsti dall'art. 45 della legge 18 aprile 1975, n. 148;

Decreta:

Art. 1.

I sottoindicati sanitari possono partecipare direttamente a concorsi di assunzione a posti di aiuto di pneumologia presso enti ospedalieri, a prescindere dall'idoneità nazionale in quanto in servizio di ruolo e, per la durata di detto servizio, presso un ente ospedaliero:

Ciafrè Nicola, nato a Nereto il 17 novembre 1924;
Gervasini Angelo, nato ad Addis Abeba (Etiopia) il 7 settembre 1941;
Giannico Salvatore, nato a Francavilla Fontana il 19 luglio 1939;
Iritano Ediolinda, nata a Catanzaro il 26 giugno 1940;
Lissoni Vito, nato a Sesto S. Giovanni il 14 novembre 1930;
Lovero Mario, nato a Giovinazzo il 29 agosto 1919.

Art. 2.

I sottoindicati sanitari possono partecipare direttamente a concorsi di assunzione a posti di aiuto di pneumologia a prescindere dall'idoneità nazionale, avendo conseguito una idoneità in un concorso espletato a termini del regio decreto 30 settembre 1938, n. 1631, ed essendo in possesso altresì dei requisiti richiesti per l'ammissione al relativo esame di idoneità ospedaliera:

Ferretti Gian Paolo, nato a Livorno il 24 gennaio 1930;
Frondoni Giorgio, nato a Joannis il 1° giugno 1917;
Miceli Vittorio, nato a Roma il 26 settembre 1929;
Migliaccio Alfredo, nato a Napoli il 4 marzo 1934.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 8 novembre 1979

Il Ministro: ALTISSIMO

(10197)

Sostituzione di un componente della commissione esaminatrice dell'esame nazionale di idoneità a primario di psichiatria, sessione anno 1977.

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visto il proprio decreto in data 31 ottobre 1977, pubblicato nel supplemento ordinario n. 2 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 298 del 2 novembre 1977, con cui sono stati banditi gli esami di idoneità per il personale sanitario ospedaliero, sessione relativa all'anno 1977;
Visto il proprio decreto in data 18 ottobre 1978, con il quale si è provveduto alla nomina della commissione esaminatrice dell'esame in epigrafe, registrato alla Corte dei conti, addì 5 gennaio 1979, registro n. 1, foglio n. 29;
Considerato che il prof. Giorgio Gurisatti ha comunicato la propria rinuncia all'incarico di componente della commissione predetta per motivi di salute;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130;
Visto l'art. 50 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748;
Vista la legge 15 novembre 1973, n. 734;

Decreta:

Il prof. Alberto Matteucci, primario dell'ospedale psichiatrico di Rieti, è nominato componente della commissione esaminatrice dell'esame nazionale di idoneità a primario di psichiatria che si terrà a Roma il giorno 2 aprile 1979, in sostituzione del prof. Giorgio Gurisatti, rinunciatario.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 5 marzo 1979

Il Ministro: ANSELMI

Registrato alla Corte dei conti, addì 24 ottobre 1979
Registro n. 7 Sanità, foglio n. 179

(10493)

Sostituzione del segretario della commissione esaminatrice dell'esame nazionale di idoneità a primario di psichiatria, sessione anno 1977.

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visto il proprio decreto in data 31 ottobre 1977, pubblicato nel supplemento ordinario n. 2 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 298 del 2 novembre 1977, con cui sono stati banditi gli esami di idoneità per il personale sanitario ospedaliero, sessione relativa all'anno 1977;
Visto il proprio decreto in data 18 ottobre 1978, con il quale si è provveduto alla nomina della commissione esaminatrice dell'esame in epigrafe, registrato alla Corte dei conti, addì 5 gennaio 1979, registro n. 1, foglio n. 29;

Considerato che il dott. Raffaele Colavolpe ha comunicato la propria rinuncia all'incarico di segretario della commissione predetta per impegni inderogabili;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130;

Visto l'art. 50 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748;

Vista la legge 15 novembre 1973, n. 734;

Decreta:

Il dott. Salvatore Veneziano, direttore di sezione del Ministero della sanità, è nominato segretario della commissione esaminatrice dell'esame nazionale di idoneità a primario di psichiatria che si terrà a Roma il giorno 2 aprile 1979, in sostituzione del dott. Raffaele Colavolpe, rinunciatario.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 5 marzo 1979

Il Ministro: ANSELMI

Registrato alla Corte dei conti, addì 24 ottobre 1979
Registro n. 7 Sanità, foglio n. 182

(10494)

AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO

Concorso pubblico, per esami, a sei posti di segretario in prova nel ruolo del personale della carriera di concetto

L'AVVOCATO GENERALE DELLO STATO

Visto il testo unico delle leggi e delle norme giuridiche sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato e sull'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato, approvato con regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, e relativo regolamento approvato con regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1612, e successive modificazioni e integrazioni;

Vista la legge 3 aprile 1979, n. 103, contenente modifiche all'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato;

Visto il decreto legislativo 2 marzo 1948, n. 155, art. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Vista la legge 22 maggio 1960, n. 520;

Vista la legge 5 aprile 1964, n. 284;

Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15;

Vista la legge 3 giugno 1978, n. 288;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, in data 10 gennaio 1974, con il quale sono stati fissati i nuovi programmi di esame per i concorsi di ammissione nelle carriere di concetto ed esecutive dell'Avvocatura dello Stato;

Considerato che nel ruolo del personale della carriera di concetto dell'Avvocatura dello Stato sono attualmente disponibili sei posti da conferire mediante pubblico concorso;

Dato atto che nell'emanazione del presente bando si è tenuto conto dei benefici in materia di assunzione riservati a particolari categorie di aventi diritto;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso pubblico, per esami, a sei posti di segretario in prova nel ruolo del personale della carriera di concetto dell'Avvocatura dello Stato.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

A) Essere fornito del diploma di istruzione secondaria di secondo grado.

B) Avere compiuto, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda, l'età di anni 18 e non superata quella di 35, salvo i casi di elevazione previsti dalle norme vigenti.

Si prescinde dal limite di età nei confronti:

a) del personale civile di ruolo in servizio nell'amministrazione statale;

b) del personale militare di cui alla legge 26 marzo 1965, n. 229;

c) dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica cessati dal servizio a domanda o anche di autorità in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, e che non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili.

I candidati che intendono beneficiare delle citate disposizioni dovranno farne espressa menzione nella domanda di ammissione al concorso.

C) Essere cittadini italiani. Sono equiparati ai cittadini dello Stato italiano gli italiani non appartenenti alla Repubblica.

D) Avere il godimento dei diritti politici e non essere incorsi, qualora non abbiano raggiunto la maggiore età, in alcune delle cause che ne impediscano il possesso.

E) Avere sempre tenuto buona condotta civile e morale.

F) Avere l'idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale il concorso si riferisce.

G) Avere adempiuto agli obblighi imposti dalla legge sul reclutamento militare.

Non possono essere ammessi al concorso, a norma dell'art. 2, comma quinto, del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione, né possono parteciparvi a norma dell'art. 128, secondo comma, del citato testo unico coloro che siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d*), dello stesso testo unico, per avere conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile.

I suddetti requisiti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

L'esclusione dal concorso, per difetto dei requisiti prescritti, può essere disposta in ogni momento, con decreto motivato dell'Avvocato generale dello Stato, ai sensi dell'art. 2, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077.

Art. 3.

Le domande di ammissione indirizzate all'Avvocatura generale dello Stato - Segreteria generale, redatte su carta da bollo e firmate dagli aspiranti, dovranno essere presentate o fatte pervenire all'Avvocatura generale dello Stato - Segreteria generale, entro il termine perentorio di giorni trenta dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

La data di arrivo delle domande è stabilita dal timbro a data apposto dall'Avvocatura generale dello Stato.

Si considerano prodotte in tempo utile anche le domande di ammissione spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine di cui al primo comma. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Il termine per la presentazione delle domande, ove scada in giorno festivo, sarà prorogato di diritto al giorno seguente non festivo.

Il ritardo nella presentazione della domanda, quale ne sia la causa, anche se non imputabile al candidato, importa la inammissibilità del candidato al concorso.

Nelle domande di ammissione al concorso, di cui si allega uno schema esemplificativo, gli aspiranti dovranno dichiarare:

a) nome e cognome (scritti in carattere stampatello se la domanda non sia dattiloscritta);

b) la data ed il luogo di nascita (i candidati che abbiano superato il limite massimo di età previsto dal primo comma della lettera *B*) del precedente art. 2, dovranno indicare, al fine dell'ammissione al concorso stesso, i titoli posseduti che danno diritto alla elevazione del suddetto limite);

c) il possesso della cittadinanza italiana;

d) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

e) le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale) ed i provvedimenti penali eventualmente pendenti a loro carico;

f) il titolo di studio;

g) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

h) i servizi eventualmente prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;

i) di essere disposti, in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi destinazione;

l) il domicilio o recapito al quale si desidera che siano trasmesse le eventuali comunicazioni. L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante o della mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento del recapito indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali e telegrafici non imputabili a colpa dell'amministrazione stessa.

La firma posta in calce alla domanda dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza degli aspiranti, oppure da uno dei pubblici ufficiali di cui all'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Per i dipendenti dello Stato è sufficiente, in luogo della predetta autenticazione, il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

Non si terrà conto delle domande nelle quali risulti omessa o incompleta la dichiarazione del possesso dei requisiti di cui sopra, o nelle quali la firma degli aspiranti non risulti autenticata o vistata a norma del precedente settimo comma.

Art. 4.

I concorrenti che abbiano superato la prova orale dovranno far pervenire alla segreteria generale dell'Avvocatura dello Stato entro il termine perentorio di venti giorni dalla ricezione dell'invito dell'amministrazione, i documenti prescritti per dimostrare gli eventuali titoli di precedenza e di preferenza nella nomina, in base alle vigenti disposizioni.

Art. 5.

La graduatoria generale di merito verrà formata secondo l'ordine dei punti della votazione complessiva. A parità di punti saranno applicate le preferenze di cui all'art. 5 del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3.

La graduatoria generale di merito, quella dei vincitori del concorso e quella degli idonei saranno approvate con decreto dell'Avvocato generale dello Stato sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego. Esse verranno pubblicate nel Bollettino ufficiale della Presidenza del Consiglio dei Ministri e di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dalla data di pubblicazione dell'avviso nella *Gazzetta Ufficiale* decorre il termine per le eventuali impugnative.

Art. 6.

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria dei vincitori saranno invitati a far pervenire all'Avvocatura generale dello Stato nel termine perentorio di trenta giorni, a pena di decadenza, i seguenti documenti, in carta da bollo:

a) estratto dell'atto di nascita, da cui risulti che l'aspirante alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al presente concorso, abbia compiuto il diciottesimo anno di età e non oltrepassato il trentacinquesimo.

I concorrenti, i quali pur avendo superato il trentacinquesimo anno di età abbiano titolo all'ammissione all'impiego, dovranno produrre i documenti comprovanti il possesso dei requisiti necessari ove non abbiano già prodotto detti documenti al fine della precedenza o preferenza a termine del predetto art. 4;

b) certificato di cittadinanza italiana;

c) certificato dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici, ovvero che non è incorso in alcune delle cause, che a termine delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso;

d) certificato generale del casellario giudiziale;

e) diploma originale del titolo di studio o copia autentica, ovvero documento rilasciato dalla competente autorità scolastica in sostituzione del diploma;

f) certificato di un medico provinciale o di un medico militare, ovvero dell'ufficiale sanitario del comune di residenza, dal quale risulti l'idoneità fisica dell'aspirante al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale si riferisce il presente bando nonchè l'eseguito accertamento sierologico del sangue, ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

I candidati invalidi di guerra ed assimilati debbono produrre ai sensi dell'art. 19, secondo comma, della legge 2 aprile 1968, n. 482, una dichiarazione legalizzata da un ufficiale sanitario, comprovante che l'invalido, per la natura ed il grado della sua invalidità o mutilazione, non può riuscire di pregiudizio alla salute ed incolumità dei compagni di lavoro e che il suo stato fisico è compatibile con l'esercizio delle mansioni del ruolo impiegatizio cui aspira.

L'Avvocato generale ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso.

g) documento aggiornato a data recente relativo agli obblighi militari e cioè, a seconda dei casi, copia o estratto dello stato di servizio militare o del foglio matricolare; ovvero certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva;

h) copia integrale dello stato matricolare (servizi civili) con la qualifica riportata nell'ultimo triennio, rilasciato dalla amministrazione dalla quale l'aspirante dipende; tale documento sarà presentato dai candidati che siano impiegati di ruolo di una pubblica amministrazione.

Le firme apposte sui documenti che i candidati sono tenuti a presentare non sono soggette a legalizzazione, all'infuori delle ipotesi previste dagli articoli 16 e 17 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

I documenti di cui alle lettere *b*), *c*), *d*) ed *f*) debbono essere di data non anteriore a tre mesi da quella dell'invito dell'amministrazione, di cui al primo comma.

I certificati di cui alle lettere *b*) e *c*) dovranno attestare altresì il possesso della cittadinanza italiana ed il godimento dei diritti politici anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.

I candidati che siano dipendenti statali di ruolo possono limitarsi a produrre i documenti, di cui alle lettere *e*), *f*) e *h*).

Non si ammettono riferimenti a documenti presentati per partecipare a concorsi indetti da altri Ministeri.

Art. 7.

L'esame è costituito da due prove scritte e da un colloquio.

Le prove scritte, che debbono essere svolte nel termine di otto ore dalla dettatura, vertono sulle seguenti materie:

1) nozioni di diritto costituzionale e/o amministrativo;
2) contabilità di Stato e nozioni di ragioneria generale.

Il colloquio verte sulle materie oggetto delle prove scritte, nonchè su:

a) nozioni di diritto processuale civile e penale;
b) nozioni di economia politica e scienza delle finanze;
c) ordinamento, attribuzioni e funzionamento dell'Avvocatura dello Stato.

Con apposito avviso, che sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale *della Repubblica italiana il* 20 *febbraio* 1980, *saranno resi noti il luogo, i giorni e l'ora in cui si svolgeranno le prove scritte.*

I candidati ai quali non sia stata comunicata l'esclusione dal concorso per difetto dei requisiti prescritti, disposta ai sensi dell'art. 2, ultimo comma, del predetto bando, sono tenuti a presentarsi, senza ulteriore avviso, nell'ora e nel giorno e presso la sede indicata per sostenere le prove scritte.

Il diario del colloquio sarà fissato dalla commissione giudicatrice e verrà comunicato ai singoli candidati, ammessi a sostenerlo, almeno venti giorni prima.

I candidati dovranno presentarsi agli esami, ai fini dell'accertamento della loro identità personale, muniti di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

1) fotografia recente, applicata su foglio di carta da bollo, con la firma dell'aspirante apposta su di essa autenticata dal sindaco o da un notaio;
2) carta di identità;
3) porto d'armi;
4) tessera postale;
5) passaporto;
6) patente automobilistica;
7) libretto ferroviario personale ovvero un documento fornito di fotografia, se il candidato è dipendente statale o in servizio militare.

Per quanto riguarda le formalità inerenti allo svolgimento degli esami saranno osservate le disposizioni di cui al testo unico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e dei decreti del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686 e 28 dicembre 1970, n. 1077.

Art. 8.

Sono ammessi alla prova orale i concorrenti che abbiano riportato una media di almeno sette decimi nel complesso delle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

Il colloquio non si intende superato se il candidato non ottenga almeno la votazione di sei decimi.

La somma della media dei voti riportata nelle prove scritte e del voto ottenuto nel colloquio costituisce, per ciascun candidato, la votazione complessiva, in base alla quale viene formata la graduatoria di merito, con la osservanza, a parità di punteggio, delle preferenze di cui all'art. 5 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Sono dichiarati vincitori del concorso i primi classificati in graduatoria in relazione al numero dei posti messi a concorso, tenuto conto delle disposizioni in vigore che prevedono riserve di posti in favore di particolari categorie di cittadini.

Art. 9.

La commissione esaminatrice, da nominarsi con successivo decreto, è composta da un avvocato dello Stato alla terza classe di stipendio, con funzioni di presidente, da due avvocati dello Stato alla seconda classe di stipendio, da un procuratore dello Stato alla terza classe di stipendio e da un funzionario della carriera direttiva della Ragioneria generale dello Stato con la qualifica non inferiore a quella di direttore di divisione o corrispondente.

Funziona da segretario della commissione un procuratore dello Stato alla prima classe di stipendio da nominarsi insieme alla commissione nel modo di cui sopra.

I componenti della commissione ed il segretario saranno nominati dall'Avvocato generale dello Stato con decreto da pubblicarsi nel Bollettino ufficiale del personale degli uffici dipendenti dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Art. 10.

I vincitori del concorso, che risulteranno in possesso di tutti i requisiti prescritti, saranno nominati segretari in prova nel ruolo del personale della carriera di concetto dell'Avvocatura dello Stato.

Essi dovranno assumere servizio nelle sedi in cui saranno destinati, entro il termine che sarà stabilito.

Salvo sopravvenute esigenze di servizio, le sedi di destinazione saranno gli uffici distrettuali dell'Avvocatura dello Stato.

Art. 11.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione, e, a norma degli articoli 3 e 6 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Bollettino ufficiale del personale degli uffici dipendenti dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Roma, addì 14 novembre 1979

L'Avvocato generale: MANZARI

Registrato alla Corte dei conti, addì 5 *dicembre* 1979
Registro n. 8 *Presidenza, foglio n.* 315

Schema di domanda
(da redigersi su carta da bollo
possibilmente dattiloscritta)

All'Avvocatura generale dello Stato - Segreteria generale - Via dei Portoghesi, 12 - ROMA

I. . sottoscritt. . residente (oppure domiliat. .) a . . . . (provincia di . . . . .) via . . . . . . n. . . . chiede di essere ammess. . al concorso, per esami, a sei posti di segretario in prova nel ruolo del personale dell'Avvocatura dello Stato, indetto con decreto dell'Avvocato generale dello Stato in data 14 novembre 1979.

Dichiara sotto la sua responsabilità:

a) è nat. . a . . . . . il giorno . . . mese . . . . . anno . . . e che avendo superato il trentacinquesimo anno di età, ha diritto alla elevazione di tale limite di età essendo in possesso del seguente titolo . . . . (1);

b) è cittadin. . italian. .;

c) è iscritt. . nelle liste elettorali di . . . . . . oppure . . . . (2);

d) non ha riportato condanne penali, oppure ha riportato le seguenti condanne penali . . . . (3);

e) è in possesso del seguente titolo di studio . . . .;

f) la sua posizione in ordine agli obblighi militari è la seguente . . . . (4);

g) ha prestato servizio presso le seguenti pubbliche amministrazioni . . . . (5);

h) in caso di nomina è dispost. . a raggiungere la sede che gli sarà assegnata.

Data, ...

Firma . . . . (6)

Recapito cui indirizzare eventuali comunicazioni . . . . c.a.p. . . . tel. . . . .
Visto, si autentica la firma del. . sig . . . .

---

(1) Indicare il titolo o i titoli che danno diritto all'elevazione del limite di età prescritto di anni 35.

(2) In caso di non iscrizione nelle liste elettorali o di cancellazione dalle medesime, indicarne i motivi.

(3) Indicare le eventuali condanne riportate (anche se per esse sia intervenuta amnistia, indulto o sia stata concessa la riabilitazione) con gli estremi del relativo provvedimento e l'autorità che lo ha emesso, nonchè i procedimenti penali eventualmente pendenti.

(4) Nel caso che i candidati siano stati giudicati permanentemente o temporaneamente inabili al servizio militare, dovranno indicare l'infermità o l'imperfezione che ha dato luogo a tale giudizio nei loro confronti.

(5) Indicare la qualità del servizio prestato e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego.

(6) Alla firma per esteso del candidato, deve seguire l'autentica da parte del notaio o del segretario comunale, ovvero il visto del capo dell'ufficio, preceduto, quest'ultimo, dalla indicazione dell'amministrazione presso la quale il candidato presta servizio, nonchè la qualifica rivestita dal candidato medesimo.

(10837)

ISTITUTO PER LO STUDIO E LA CURA DELLE MALATTIE REUMATICHE E CARDIOVASCOLARI « G. M. LANCISI » DI ANCONA

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, con rapporto di lavoro a tempo pieno, a:

quattro posti di aiuto di cardiologia;

un posto di aiuto di cardiochirurgia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione dell'ente in Ancona.

(4170/S)

OSPEDALE « DELLA CROCE » DI ATINA

Concorso ad un posto di assistente ostetrico

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente ostetrico (a tempo pieno).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Atina (Frosinone).

(4189/S)

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione a concorsi a posti di personale sanitario medico.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione ai pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto medico;
un posto di aiuto pediatra.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Atina (Frosinone).

(4190/S)

OSPEDALE MAGGIORE DELLA CARITA' DI NOVARA

Concorsi a posti di personale sanitario medico e farmacista

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto della divisione di oculistica;
un posto di farmacista collaboratore.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Novara.

(4187/S)

SPEDALI RIUNITI DI PISTOIA

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, con rapporto di lavoro a tempo pieno, a:

un posto di primario di immunoematologia e servizio trasfusionale addetto al servizio trasfusionale;
un posto di assistente di immunoematologia e servizio trasfusionale addetto al centro trasfusionale;
un posto di assistente del servizio di emodialisi.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Pistoia.

(4184/S)

OSPEDALE « IN MEMORIA DEI CADUTI PER LA PATRIA » DI ISOLA DEL LIRI

Concorso ad un posto di assistente di laboratorio di analisi

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di laboratorio di analisi.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Isola del Liri (Frosinone).

(4183/S)

OSPEDALE « S. ANDREA » DI MASSA MARITTIMA

Concorso ad un posto di assistente di ortopedia e traumatologia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di ortopedia e traumatologia (a tempo pieno).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Massa Marittima (Grosseto).

(4181/S)

OSPEDALE « G. CAPILUPI » DI CAPRI

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di aiuto di anestesia e rianimazione.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto di anestesia e rianimazione.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Capri (Napoli).

(4188/S)

OSPEDALI RIUNITI DI PARMA

Concorso a due posti di assistente della divisione di chirurgia plastica

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a due posti di assistente della divisione di chirurgia plastica.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione personale dell'ente in Parma.

(4182/S)

REGIONI

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 26 ottobre 1979, n. **37.**

Utilizzazione delle terre incolte, abbandonate o insufficientemente coltivate - Delega di funzioni amministrative alle province.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 126 *del* 30 *ottobre* 1979)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Finalità

La regione Emilia-Romagna, con la presente legge, detta disposizioni per l'attuazione della legge 4 agosto 1978, n. 440 « Norme per la utilizzazione delle terre incolte, abbandonate o insufficientemente coltivate », e provvede alla delega di funzioni amministrative alle province.

Art. 2.

Elementi di comparazione per la individuazione delle terre insufficientemente coltivate

Gli elementi di comparazione per individuare le terre insufficientemente coltivate sono definiti dall'art. 2, secondo e terzo comma, della legge 4 agosto 1978, n. 440, tenendo conto inoltre dell'insieme dei seguenti criteri:

a) produzione media, nell'ultimo triennio, dei terreni richiesti in assegnazione e produzione media ottenuta, per le stesse colture, in altri terreni della stessa zona;

b) vocazioni colturali dei terreni richiesti, al fine di precisarne la potenzialità produttiva;

c) possibilità di utilizzare pienamente strutture aziendali o interaziendali per allevamenti zootecnici già esistenti sui terreni richiesti;

d) possibilità di utilizzare impianti irrigui in relazione al potenziale aumento della produzione;

e) benefici realizzabili in relazione alle strutture di trasformazione e commercializzazione esistenti nella zona;

f) indirizzi produttivi ed infrastrutture previsti dai piani di sviluppo agricolo o di sviluppo economico-sociale comprensoriali e delle comunità montane.

La difformità delle colture esistenti rispetto alle previsioni dei piani di sviluppo agricolo o di sviluppo economico-sociale non comporta, di per sé, la classificazione di terra insufficientemente coltivata.

Nelle zone e nelle aziende dove esistono terreni serviti da impianti d'irrigazione, la comparazione è effettuata con le produzioni unitarie dei terreni irrigui.

Art. 3.

Determinazione delle zone caratterizzate da estesi fenomeni di abbandono

Ai fini del recupero produttivo delle terre incolte o abbandonate, tenendo altresì conto delle esigenze di salvaguardia degli equilibri idrogeologici e di protezione dell'ambiente, la giunta regionale provvede alla determinazione delle singole zone del territorio regionale caratterizzate da estesi fenomeni di abbandono e suscettibili di utilizzazione ai fini suddetti.

Il provvedimento della giunta regionale è adottato, sentita la competente commissione consiliare, sulla base dei piani di sviluppo economico-sociale adottati dalle comunità montane nonché dei piani zonali agricoli adottati dai comitati comprensoriali, qualora abbiano già provveduto alla identificazione delle terre abbandonate.

Ove tali piani non siano stati adottati, ovvero non contengano la identificazione delle terre abbandonate, si provvederà sulla base di proposte formulate, per i territori di rispettiva competenza, dalle province d'intesa con i comitati comprensoriali e le comunità montane.

Il provvedimento della giunta regionale è pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione. Entro novanta giorni dalla pubblicazione, chiunque vi abbia interesse può presentare osservazioni alla giunta medesima.

Entro i successivi trenta giorni la giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, provvede definitivamente, modificando eventualmente il primo provvedimento nella parte in cui si accolgono le osservazioni presentate e motivando il mancato accoglimento delle altre osservazioni.

Art. 4.

Criteri per l'utilizzazione agraria o forestale e per la formazione dei piani aziendali o interaziendali

Per l'utilizzazione agraria e forestale e per la formazione dei piani di sviluppo aziendali o interaziendali concernenti la richieste di assegnazione delle terre ricadenti all'interno delle zone di cui al precedente art. 3, valgono i criteri indicati nei piani di cui al medesimo art. 3.

Art. 5.

Censimento e classificazione delle terre incolte o abbandonate

Al censimento, alla classificazione ed ai relativi aggiornamenti annuali, delle terre incolte o abbandonate provvedono per delega le province.

Agli accertamenti promossi dalla provincia per predisporre la documentazione necessaria per la classificazione delle terre incolte o abbandonate partecipano i proprietari e gli aventi diritto, ai quali dovrà essere dato avviso della data degli accertamenti, con preavviso di almeno quindici giorni. Dei sopralluoghi si dovrà dare avviso ai proprietari ed agli altri aventi diritto dell'ora e del giorno in cui avvengono. Nei casi di assenza, di irreperibilità o di rifiuto degli interessati, si applicano le norme dell'art. 8 della presente legge.

La classificazione dei terreni deve, in particolare, indicare:

comune e frazione;

dati catastali;

se siano compresi o meno nelle zone dichiarate svantaggiate ai sensi della direttiva (CEE) n. 273/75.

L'avvenuta classificazione dovrà essere notificata dalle province ai proprietari ed agli aventi diritto mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

Art. 6.

Assegnazione delle terre

La domanda di assegnazione va presentata alla provincia nel cui territorio ricade in tutto o per la maggior parte il terreno. La domanda deve contenere tutti gli elementi necessari alla esatta identificazione dei terreni, la loro estensione, la loro condizione colturale ed i dati riguardanti la persona del proprietario.

Entro quindici giorni la provincia provvede a notificare, a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, al proprietario ed agli aventi diritto, la domanda del richiedente.

Per quanto riguarda le terre incolte o abbandonate il proprietario o gli aventi diritto, ove intendano coltivare direttamente tali terreni, devono far pervenire alla provincia, a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, entro quarantacinque giorni dalla notificazione, espressa richiesta in merito accompagnata da un piano di sviluppo. La comunità montana o il comitato comprensoriale competente per territorio debbono dichiarare l'accettabilità o meno del piano di sviluppo e stabilire i tempi di realizzazione per ciscuna opera prevista nel piano stesso. La comunità montana o il comitato comprensoriale competente debbono accertare la effettiva esecuzione, nei tempi stabiliti, delle opere e dei lavori previsti nel piano. Nel caso di mancata esecuzione, la comunità montana o il comitato comprensoriale debbono darne tempestiva comunicazione alla provincia la quale, a sua volta, provvede ad avvisare il proprietario interessato prima di procedere all'assegnazione a favore del richiedente.

Per quanto riguarda le terre insufficientemente coltivate, entro quindici giorni dalla notifica della domanda di cui al secondo comma, il proprietario e gli aventi diritto possono inoltrare alla provincia un esposto ove ritengano che non ricorrano

le condizioni previste dall'art. 2 della presente legge. La provincia trasmette l'esposto alla commissione provinciale di cui all'art. 3 della legge 4 agosto 1978, n. 440, la quale deve pronunciarsi in merito entro quindici giorni. Decorso tale termine il proprietario e gli aventi diritto possono, entro trenta giorni, presentare il piano di sviluppo aziendale di cui all'ultimo comma dell'art. 4 della legge 4 agosto 1978, n. 440.

La provincia, in ogni caso, trasmette immediatamente le domande di assegnazione alla commissione provinciale di cui all'art. 3 della legge 4 agosto 1978, n. 440, la quale deve esprimere il proprio parere entro trenta giorni dalla scadenza del termine di cui al terzo comma del presente articolo.

Spetta alla provincia comunicare alla commissione che i termini di cui al terzo comma del presente articolo sono infruttuosamente trascorsi.

Per i terreni ricadenti nelle zone di cui al precedente art. 3 la domanda di assegnazione deve essere accompagnata dal piano di sviluppo aziendale o interaziendale.

Per i lavoratori emigrati in Italia o all'estero nonché per i piccoli proprietari il cui reddito complessivo annuo ai fini IRPEF non superi i sei milioni di lire, il termine di cui al precedente terzo comma è raddoppiato.

All'assegnazione delle terre provvede la provincia in conformità al parere espresso dalla commissione di cui all'art. 3 della legge 4 agosto 1978, n. 440, entro quindici giorni dalla ricezione del parere stesso.

Nell'assegnazione è data la precedenza alle aziende coltivatrici singole o associate ai fini d'ampliamento aziendale, alle cooperative, alle società semplici costituite fra imprese familiari coltivatrici per l'esercizio delle attività agricole, ai giovani e alle cooperative costituite ai sensi della legge 1° giugno 1977, n. 285.

Le norme relative alle terre insufficientemente coltivate non si applicano per le terre appartenenti ai piccoli proprietari il cui reddito complessivo annuo non superi i sei milioni di lire. La definizione dei criteri per l'accertamento di detto reddito complessivo annuo è affidata alla giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare.

Art. 7.
Revoca delle assegnazioni

Alla revoca delle assegnazioni prevista dall'art. 5, ultimo comma, della legge 4 agosto 1978, n. 440, provvede per delega la provincia.

Art. 8.
Notificazioni

Per le notificazioni ai proprietari ed agli aventi diritto previste dalla presente legge, nei casi di assenza, di irreperibilità o di rifiuto, le province si attengono alle disposizioni di cui al titolo VI - sezione IV del libro I del codice di procedura civile, in quanto applicabili.

Art. 9.
Ente regionale di sviluppo agricolo

L'Ente regionale di sviluppo agricolo può, su richiesta degli enti territoriali interessati, disporre, ai sensi di quanto previsto all'art. 21 della legge regionale 13 maggio 1977, n. 19, l'impiego di équipes tecniche finalizzate per l'elaborazione di progetti integrati per aree, all'interno dei quali siano previsti i piani aziendali ed interaziendali e gli interventi pubblici di difesa del suolo o per infrastrutture necessari per il recupero dell'area ai fini produttivi agricoli.

L'E.R.S.A. può, altresì, concorrere alla promozione delle domande di assegnazione, nonché assistere gli interessati nella presentazione delle domande e nella predisposizione dei piani di sviluppo aziendali o interaziendali.

Art.. 10.
Commissioni provinciali

Le commissioni provinciali si riuniscono presso la sede della provincia competente per territorio.

Le funzioni di segreteria delle commissioni sono svolte da un funzionario designato dalla provincia.

Il segretario partecipa alle riunioni senza diritto di voto.

Ai componenti le commissioni provinciali, ad esclusione del segretario e dei collaboratori regionali, spettano i compensi ed i rimborsi previsti dalla legge regionale 15 dicembre 1977, n. 49.

Art. 11.
Agevolazioni per il ripristino delle condizioni colturali e per l'avvio della esecuzione dei piani aziendali

A favore degli assegnatari che abbiano presentato un piano di sviluppo aziendale o interaziendale sono stabilite le seguenti provvidenze:

a) precedenza nell'accesso alle agevolazioni recate dalle leggi regionali in materia di agricoltura e foreste, nell'ambito delle priorità stabilite dalle leggi medesime;

b) concessione di un contributo di avviamento per la messa a coltura di terre incolte o abbandonate, da determinarsi entro le seguenti misure massime:

fino a L. 250.000 ad ettaro per i pascoli;

fino a L. 500.000 ad ettaro per i prati ed i seminativi;

fino a L. 900.000 ad ettaro per le colture di pregio.

Il contributo di cui alla lettera *b*) del comma precedente viene erogato per metà all'atto della concessione e per la parte residua dopo la sistemazione e messa a coltura dei terreni. Detto contributo è concesso anche ai proprietari di terreni e agli aventi diritto che abbiano presentato il piano di sviluppo aziendale ai sensi del precedente art 6. Alla concessione ed alla liquidazione del contributo provvedono gli Ispettorati provinciali dell'agricoltura competenti per territorio o gli uffici che ne assumeranno le funzioni. A tal fine, a favore dei responsabili di ogni Ispettorato provinciale è disposta una apertura di credito in conto corrente che i medesimi provvederanno a gestire in qualità di funzionari delegati della Regione a norma degli articoli 66 e seguenti della legge regionale 6 luglio 1977, n. 31 e del regolamento regionale 9 dicembre 1978, n. 50.

I benefici economici di cui al presente articolo sono cumulabili con quelli previsti dall'art 18 della legge 1° giugno 1977, n. 285.

Alla dotazione finanziaria necessaria per la concessione del contributo di avviamento di cui alla lettera *b*) del precedente primo comma si provvede annualmente mediante appositi stanziamenti di bilancio.

Art. 12.
Deleghe

Nell'esercizio delle funzioni di cui ai precedenti articoli 5, 6, 7, 8 e 10, delegate dalla presente legge, le province sono tenute ad osservare, in quanto applicabili, le disposizioni dettate dagli articoli 59 e 60 dello statuto regionale.

Nel corso del rapporto di delega, il consiglio e la giunta regionale possono emanare direttive riguardanti le funzioni delegate.

Le direttive della giunta regionale possono contenere indicazioni vincolanti per gli enti delegati nei soli casi in cui siano conformi al parere espresso dalla competente commissione consiliare e siano stati sentiti gli enti delegati.

Le direttive di carattere vincolante sono pubblicate nel Bollettino ufficiale della Regione.

In caso di inerzia dell'ente delegato, la giunta regionale può invitare l'ente stesso a provvedere entro congruo termine, decorso il quale al compimento del singolo atto provvede direttamente la giunta stessa.

La revoca delle funzioni delegate con la presente legge è ammessa, con legge, di norma nei confronti di tutti gli enti delegati.

La revoca nei confronti del singolo ente delegato è ammessa, sempre con legge, nei soli casi di persistente e grave violazione delle leggi e delle direttive regionali.

Gli enti delegati debbono, nell'emanazione degli atti concernenti funzioni delegate con la presente legge, fare espressa menzione della delega di cui sono destinatari.

Gli atti emanati nell'esercizio delle funzioni delegate hanno carattere definitivo.

Art. 13.
Spese connesse all'esercizio delle funzioni delegate

A partire dall'esercizio finanziario 1980, è autorizzata l'iscrizione di un apposito capitolo nello stato di previsione della spesa, dotato di uno stanziamento annuo di L. 80.000.000, per il rimborso delle spese sostenute dalle province per l'esercizio delle funzioni delegate con la presente legge.

Con deliberazione del consiglio regionale vengono stabiliti, sentite le province, i criteri di ripartizione e di erogazione.

Art. 14.

Copertura finanziaria

Agli oneri derivanti dalla attuazione della presente legge l'amministrazione regionale fa fronte, a partire dall'esercizio finanziario 1980, nel seguente modo:

a) quanto agli interventi di cui alla lettera *b*) del precedente art. 11 (contributi « una tantum » di avviamento) mediante l'iscrizione di un apposito capitolo di spesa da iscrivere nel programma 09 - Servizi per le aziende e sviluppo dell'associazionismo e della cooperazione - rubrica 1ª - del settore 02 Agricoltura ed alimentazione, la cui dotazione finanziaria verrà determinata in sede di approvazione del bilancio di previsione annuale, utilizzando quota-parte dei fondi della legge 27 dicembre 1977, n. 984, a partire dall'anno 1980;

b) quanto agli oneri per la delega di funzioni alle province di cui al precedente art. 13, mediante la istituzione di un apposito capitolo nel programma 09 - Servizi per le aziende e sviluppo dell'associazionismo e della cooperazione - rubrica 1ª - del settore 02 Agricoltura ed alimentazione la cui dotazione finanziaria, definita in L. 80.000.000 annue a partire dal 1980, viene assicurata attraverso lo storno di pari importo dagli accantonamenti previsti dal bilancio pluriennale sul programma 01 Fondi di riserva - settore 01 - sezione 07 Oneri non ripartibili sulla voce « Fondi di riserva per le spese obbligatorie ».

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della regione Emilia-Romagna.

Bologna, addì 26 ottobre 1979

TURCI

(9929)

LEGGE REGIONALE 29 ottobre 1979, n. **38.**

Erogazione di somme al personale regionale.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione* n. 129 *del* 31 *ottobre* 1979)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La regione Emilia-Romagna corrisponde al personale ad essa vincolato da rapporto di lavoro dipendente la somma *una tantum* di L. 250.000 lorde, in proporzione ai periodi di effettivo servizio prestato nell'anno 1979.

Art. 2.

Agli oneri dipendenti dalla attuazione della presente legge, ammontanti a complessive L. 582.000.000, la Regione fa fronte attraverso l'incremento degli stanziamenti dei sottoelencati capitoli di spesa per il personale e la applicazione di una maggiore entrata di pari importo sul cap. 04350 « Interessi attivi di tesoreria »:

Cap. 00250 per il personale addetto al consiglio regionale . . . . L. 28.000.000

Cap. 02220 per il personale dei comitati di controllo . . . . » 37.000.000

Cap. 04080 per il personale della giunta regionale . . . . » 395.000.000

Cap. 04180 per il personale della giunta regionale assunto in conformità al terzo comma dell'art. 61 dello statuto . . . . . . » 13.000.000

Cap. 75050 per il personale impiegato nelle attività di formazione professionale . . . » 109.000.000

Art. 3.

Al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1979 sono apportate le seguenti variazioni:

STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA

a) *Variazioni in aumento*:

Cap. 00250. — Spese per il personale addetto al consiglio regionale:

competenza . . . . L. 28.000.000
cassa . . . . » 28.000.000

Cap. 02220. — Stipendi, retribuzioni ed altri assegni fissi, compresi gli oneri previdenziali, assicurativi ed assistenziali:

competenza . . . . » 37.000.000
cassa . . . . » 37.000.000

Cap. 04080. — Stipendi, retribuzioni ed altri assegni fissi al personale, compresi gli oneri previdenziali, assicurativi ed assistenziali:

competenza . . . . » 395.000.000
cassa . . . . » 395.000.000

Cap. 04180. — Spesa per il personale in conformità del terzo comma dell'art. 61 dello statuto:

competenza . . . . » 13.000.000
cassa . . . . » 13.000.000

Cap. 75050. — Spesa per il personale docente ed amministrativo dei centri e dei corsi di formazione professionale gestiti direttamente dalla Regione:

competenza . . . . » 109.000.000
cassa . . . . » 109.000.000

Totale variazione in aumento della spesa:

competenza . . . . » 582.000.000
cassa . . . . » 582.000.000

STATO DI PREVISIONE DELLA ENTRATA

a) *Variazioni in aumento*:

Cap. 04350. — Interessi attivi tesoreria:

competenza . . . . L. 582.000.000
cassa . . . . » 582.000.000

Totale delle variazioni in aumento della entrata:

competenza . . . . » 582.000.000
cassa . . . . » 582.000.000

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti d osservarla e di farla osservare come legge della regione Emilia Romagna.

Bologna, addì 29 ottobre 1979

TURCI

(10054)

LEGGE REGIONALE 30 ottobre 1979, n. **39.**

Immissioni di scarichi nelle acque costiere del mare Adriatico - Delega di funzioni amministrative alle province di Ferrara, Forlì e Ravenna

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 130 *del* 3 *novembre* 1979)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Oggetto della delega

Le funzioni amministrative inerenti le autorizzazioni ad immettere direttamente nel mare Adriatico i rifiuti di lavorazioni industriali o provenienti da servizi pubblici o da insediamenti di qualunque specie attribuite ai capi dei compartimenti mari

timi interessati, ai sensi dell'art. 11 della legge 10 maggio 1976, n. 319 e trasferite alla regione Emilia-Romagna a norma dell'art. 101 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, sono delegate alle province di Ferrara, Forlì e Ravenna per i tratti di costa adriatica prospicienti le rispettive circoscrizioni territoriali.

Art. 2.
Contenuto e ambiti della delega

La delega di cui al precedente articolo comprende tutti gli atti inerenti l'esercizio della potestà autorizzativa o che abbiano comunque con essa implicazioni o connessioni o siano conseguenziali alla stessa.

Alle province suddette compete anche il controllo sugli scarichi per i quali esse sono delegate ad autorizzare l'immissione in mare.

La delega comprende anche le autorizzazioni per immettere rifiuti nelle acque costiere mediante mezzi mobili; non si estende invece alle autorizzazioni per immettere scarichi nel mare libero di cui all'art. 11, terzo comma, della precitata legge 10 maggio 1976, n. 319.

Art. 3.
Esercizio della delega - Direttive regionali

I provvedimenti assunti dalle province suddette nell'esercizio della delega dovranno uniformarsi alle norme, ai criteri, ai limiti e indici di accettabilità previsti nella legge 10 maggio 1976, n. 319, nonchè alla normativa integrativa e di attuazione emanata dalla Regione.

Compete alla giunta regionale impartire direttive agli enti delegati.

Tali direttive potranno essere vincolanti solo se conformi al parere espresso dalla competente commissione consiliare e siano stati sentiti gli enti suddetti.

Le direttive di carattere vincolante saranno pubblicate nel Bollettino ufficiale della Regione.

Art. 4.
Criteri generali per l'esercizio delle funzioni delegate

L'esercizio delle funzioni delegate dovrà ispirarsi ai seguenti principi:

assicurare la necessaria omogeneità di indirizzo con i provvedimenti di competenza propria delle province ai sensi della legge 10 maggio 1976, n. 319;

tenere, sul piano operativo, i necessari collegamenti con le autorità marittime statali che rimangono competenti in ordine alla tutela del demanio marittimo ed alla sicurezza della navigazione;

ricercare in qualsiasi fase dell'attività delegata la collaborazione e la partecipazione degli enti, associazioni economiche, sociali e di categoria interessati;

osservare, in quanto applicabili, le disposizioni dettate dagli articoli 59 e 60 dello statuto regionale.

La Regione e gli enti delegati sono tenuti a fornirsi, reciprocamente ed a richiesta, informazioni, dati statistici ed ogni elemento utile allo svolgimento delle relative funzioni.

Art. 5.
Sostituzione e revoca della delega

In caso di inerzia degli enti delegati, la giunta regionale può invitare gli stessi a provvedere entro un congruo termine; decorso il quale, al compimento del singolo atto provvede direttamente la giunta medesima.

La revoca delle funzioni regionali, delegate con la presente legge, è di norma attuata, con legge regionale, nei confronti degli enti destinatari della delega.

La revoca nei confronti del singolo ente è ammessa, sempre per legge, nei soli casi di persistente e grave violazione delle leggi, delle normative e direttive regionali.

Il consiglio regionale osserverà le stesse modalità previste per il conferimento e disciplinerà, contestualmente, i rapporti non ancora definiti.

Art. 6.
Definitività degli atti emanati nell'esercizio delle funzioni delegate

Gli enti delegati debbono, nell'assunzione degli atti, fare espressa menzione della delega di cui sono destinatari.

Gli atti assunti nell'esercizio delle funzioni delegate con la presente legge hanno carattere definitivo.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Emilia-Romagna.

Bologna, addì 30 ottobre 1979

TURCI

(10055)

LEGGE REGIONALE 30 ottobre 1979, n. 40.
Proroga dell'efficacia del vincolo alberghiero di cui alla legge 24 luglio 1936, n. 1692, e successive modificazioni.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 131 *del* 3 *novembre* 1979)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il vincolo di destinazione alberghiera, di cui alla legge 24 luglio 1936, n. 1692, e successive modificazioni e proroghe, è ulteriormente prorogato sino al 31 dicembre 1981 per gli immobili adibiti ad uso di albergo, pensione o locanda ubicati nel territorio della regione Emilia-Romagna.

Art. 2.

Salvo quanto disposto dall'art. 1 della presente legge, restano in vigore a tutti gli effetti le norme dettate dalla legge regionale 28 febbraio 1979 n. 5.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Emilia-Romagna.

Bologna, addì 30 ottobre 1979

TURCI

(10056)

LEGGE REGIONALE 30 ottobre 1979, n. 41.
Proroga dell'efficacia della classificazione alberghiera 1978-79 per il biennio 1980-81.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 132 *del* 3 *novembre* 1979)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La classificazione degli alberghi, delle pensioni e delle locande, in vigore nelle province della regione Emilia-Romagna per il biennio 1978-79 ai sensi del regio decreto-legge 18 gennaio 1937, n. 975, convertito in legge 30 dicembre 1937, n. 2651, e successive modificazioni, è prorogato a tutti gli effetti per il biennio 1980-81.

Art. 2.

Sino all'emanazione di una nuova normativa in materia di classificazione alberghiera, sono fatte salve le facoltà e le procedure previste dagli articoli 2 e 9 del regio decreto-legge 18 gennaio 1937, n. 975, e successive modificazioni, in ordine alla possibilità di variazione della classificazione relativa ad ogni esercizio alberghiero, nonché la classificazione, in conformità alla legislazione vigente in materia, degli esercizi ricettivi di nuova apertura.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Emilia-Romagna.

Bologna, addì 30 ottobre 1979

TURCI

(10057)

LEGGE REGIONALE 7 novembre 1979, n. **42.**

Programma straordinario di interventi allo scopo di favorire l'istituzione, la ristrutturazione, l'ampliamento ed il trasferimento dei mercati all'ingrosso.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 135 *dell'*8 *novembre* 1979)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La regione Emilia-Romagna interviene nel finanziamento per la costruzione, l'ampliamento e trasferimento autorizzati ai sensi dell'art. 2, secondo comma, della legge regionale 30 maggio 1975, n. 38, e ristrutturazione dei mercati all'ingrosso compresi nelle indicazioni programmatiche di cui all'art. 3 della suddetta legge regionale.

L'intervento ha luogo mediante la concessione a favore dei soggetti promotori, gestori o concessionari a norma dell'art. 2 della legge regionale 30 maggio 1975, n. 38, di un contributo in conto capitale nella misura fino al 60 % della spesa riconosciuta ammissibile per l'acquisizione delle aree e per la realizzazione delle opere o di lotti funzionali delle stesse e per l'acquisto di attrezzature da installare.

Le spese per l'acquisizione delle aree sono ammesse a contributo nel limite massimo del costo delle stesse valutato con i criteri e parametri di cui all'art. 8, secondo comma, della legge 28 gennaio 1977, n. 10, e relativi provvedimenti regionali di attuazione.

Le spese tecniche per progettazione, direzione, sorveglianza, contabilizzazione e collaudo dei lavori sono ammesse a contributo per un importo non superiore alla misura prevista per le analoghe spese nei progetti delle opere pubbliche, attualmente stabilita dall'art. 14 della legge regionale 8 marzo 1976, n. 10.

Art. 2.

I contributi di cui alla presente legge possono essere cumulati con contributi previsti da leggi nazionali a condizione che il cumulo dei contributi stessi non superi il 75 % della spesa ammissibile, o con contributi previsti da provvedimenti CEE nel rispetto dei limiti stabiliti dal regolamento n. 355/77 del Consiglio delle Comunità europee.

Art. 3.

I soggetti promotori, gestori o concessionari, ai fini della concessione dei contributi di cui alla presente legge, dovranno indirizzare apposita istanza al presidente della giunta.

All'istanza dovranno essere allegati il relativo progetto tecnico-esecutivo e le relazioni economiche e finanziarie.

Nel caso che il soggetto gestore sia diverso da quello promotore o di concessionario, l'istanza deve contenere contestuale assenso del promotore.

La giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, concede i contributi in base alle richieste dei soggetti promotori, gestori o concessionari dei mercati all'ingrosso, tenendo conto delle indicazioni programmatiche adottate ai sensi della legge regionale 30 maggio 1975, n. 38, e della esigenza di incentivare interventi nelle aree deboli ai fini del riequilibrio territoriale.

Le domande di contributo vanno presentate entro il 30 giugno ed il 30 novembre di ogni anno.

Art. 4.

La erogazione dei contributi avverrà con le modalità previste dall'art. 22 della legge regionale 24 marzo 1975, n. 18, e successive modificazioni.

La parte di contributo riguardante l'acquisto di attrezzature da installare potrà essere erogata in una unica soluzione previa presentazione della documentazione comprovante l'acquisto.

Nel caso in cui i soggetti promotori, gestori o concessionari non realizzino le iniziative ammesse a contributo o le realizzino in difformità alle condizioni per cui furono ammessi a contributo, la giunta regionale provvederà alla revoca dei medesimi ed assumerà iniziative per ottenere la restituzione delle somme eventualmente erogate fatti salvi eventuali provvedimenti di revoca della autorizzazione concessa a norma dell'art. 2 della legge regionale 30 maggio 1975, n. 38.

La giunta regionale potrà assegnare, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 13 della legge regionale 6 luglio 1977, n. 31, le somme rese disponibili a favore di altre iniziative già identificate con il provvedimento di concessione o a favore delle stesse iniziative ammesse a contributo qualora l'importo percentuale da erogare sulla spesa ammissibile sia inferiore ai limiti indicati rispettivamente agli articoli 1 e 2 della presente legge.

Art. 5.

Per l'attuazione della presente legge è autorizzata, per il triennio, la spesa complessiva di lire due miliardi, di cui lire duecentocinquanta milioni a carico del bilancio 1979 e lire unmiliardosettecentocinquantamilioni a carico degli esercizi 1980 e 1981.

Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, ammontanti a lire due miliardi per il triennio 1979-81, l'amministrazione regionale fa fronte mediante l'utilizzazione dei fondi destinati a tale specifica finalità e previsti per il medesimo importo nel bilancio pluriennale 1979-81 (programma 03 - Commercio e mercati - settore 04 - Turismo e commercio - sezione terza).

Per gli oneri a carico dell'esercizio finanziario 1979, ammontanti a L. 250.000.000, la Regione provvede all'iscrizione di un apposito capitolo nello stato di previsione della spesa del bilancio 1979 ed il prelievo di pari importo dal fondo globale di cui al cap. 86500 secondo l'esatta destinazione attribuita a tale somma nell'elenco n. 4, annesso al bilancio medesimo.

Art. 6.

Al bilancio di previsione per l'esercizio 1979 sono apportate le seguenti variazioni:

STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA

a) *Variazione in aumento*:

Cap. 27000. — Concessione di contributi in capitale a comuni o loro consorzi, ovvero a società e consorzi fra enti locali e enti pubblici e di diritto pubblico, ad associazioni di produttori, cooperative di produttori ed altri operatori di mercato, per l'acquisizione delle aree e per la realizzazione e la ristrutturazione dei mercati all'ingrosso (articoli 2 e 3 della legge regionale 30 maggio 1975 n. 38). Rubrica 11 - Mercati e strutture annonarie. Programma 03 - Commercio e mercati. Settore 04 - Sezione 3ª - Parte 1ª. Classificazione I.S.T.A.T.: 2 spese di sviluppo; 1-funzione propria, 2-titolo II; 10-classificazione funzionale, 3-classificazione economica, 22-settore di intervento, 4-classificazione economica di 2° grado:

competenza . . . . L. 250.000.000
cassa . . . . » 250.000.000

b) *Variazione in diminuzione*:

Cap. 86500. — Fondo per fare fronte agli oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso di approvazione - Spese di investimento di sviluppo:

competenza	L. 250.000.000
cassa	» 250.000.000

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Emilia-Romagna.

Bologna, addì 7 novembre 1979

TURCI

(10058)

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

LEGGE REGIONALE 19 novembre 1979, n. **63**.

Corresponsione ai dipendenti regionali di un assegno « una tantum ».

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 124 *del* 19 *novembre* 1979)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'amministrazione regionale è autorizzata a corrispondere entro la fine del 1979, ai dipendenti della regione Friuli-Venezia Giulia in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, un assegno *una tantum* d'importo pari a L. 250.000 in relazione alla perdita salariale conseguente alla mancata trimestralizzazione dell'indennità integrativa speciale.

Art. 2.

Gli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge previsti in lire 410 milioni, fanno carico ai capitoli 221, 225 e 226 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio 1979, i cui stanziamenti presentano sufficiente disponibilità.

Art. 3.

La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trieste, addì 19 novembre 1979

COMELLI

LEGGE REGIONALE 19 novembre 1979, n. **64**.

Modifiche alla legge regionale 19 novembre 1979, n. 63, concernente « Corresponsione ai dipendenti regionali di un assegno "una tantum" ».

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 124 *del* 19 *novembre* 1979)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'art. 1 della legge regionale 19 novembre 1979, n. 63, è sostituito dal seguente:

« L'amministrazione regionale è autorizzata a corrispondere per l'anno 1979, ai dipendenti della regione Friuli-Venezia Giulia un assegno *una tantum* d'importo pari a L. 250.000, proporzionalmente ridotto in rapporto al servizio prestato nell'anno medesimo.

Il predetto assegno è assoggettato alla sola ritenuta erariale ».

Art. 2.

La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trieste, addì 19 novembre 1979

COMELLI

(10518)

FRANCESCO NIGRO, *direttore reggente* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S. (c. m. 411100793400)